

610.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo</b> . . . . .	31081	<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	31082
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza. (Approvato dal Senato) (3752) . . .	31083	CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . .	31082
PRESIDENTE . . . . .	31083, 31111	GOMBI . . . . .	31082
ABENANTE . . . . .	31113	<b>Corte costituzionale (Annunzio di sentenza)</b> . . . . .	31081
ALMIRANTE . . . . .	31096, 31107, 31116	<b>Votazione segreta</b> . . . . .	31123
BONEA . . . . .	31116		
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	31087, 31092, 31094, 31095, 31100, 31101, 31102, 31115, 31119		
BOZZI . . . . .	31106, 31116		
BRESSANI, <i>Relatore</i> . . . . .	31083, 31114, 31119		
CACCIATORE . . . . .	31094, 31112, 31115, 31120		
CANTALUPO . . . . .	31120		
COVELLI . . . . .	31123		
CRUCIANI . . . . .	31100, 31119, 31120		
MAZZONI . . . . .	31113		
FIGNI . . . . .	31121		
RIGHETTI . . . . .	31112		
SANTAGATI . . . . .	31101, 31122		
SCALIA . . . . .	31109, 31113		
TOGNONI . . . . .	31096, 31117, 31119		
VENTUROLI . . . . .	31113		

**La seduta comincia alle 9,30.**

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato de' Cocci.

(È concesso).

**Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 4 febbraio 1967 copia della sentenza n. 9 della Corte

stessa, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'articolo 76 della Costituzione (Doc. XX, n. 32).

Il documento sarà stampato e distribuito.

### Svolgimento di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Gombi, ai ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile, « per sapere se siano a conoscenza della odiosa e inammissibile forma di rappresaglia praticata dalla società autotrasporti SAIA di Brescia nei confronti di circa 300 dipendenti in lotta per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, ai quali è stata comminata una ammenda di lire 2 mila cadauno per ogni giornata di sciopero effettuato con la seguente motivazione: "abnorme astensione parziale dal lavoro che ha recato danni al servizio e agli interessi dell'azienda", secondo quanto recita una vecchia legge fascista, la quale, è ovvio, è in aperto contrasto con l'intangibile diritto alla libertà di sciopero sancita dalla Carta fondamentale dello Stato: la Costituzione repubblicana. L'interrogante chiede quindi quali immediate, energiche ed efficaci misure il ministro possa o voglia prendere per reprimere il tentativo di affermare come prassi questa forma di rappresaglia e tante altre anche più gravi, come quella del licenziamento, qualora venisse attuata impunemente. L'interrogante chiede infine che il ministro competente imponga alla azienda SAIA la revoca immediata dell'odioso provvedimento sotto comminatoria di sospensione della concessione del servizio » (4625).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

**CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Dagli accertamenti all'uopo esperiti, e secondo quanto ha affermato anche il Ministero dei trasporti, è risultato che il personale dipendente dalla società SAIA, esercente autoservizi in Brescia, per protesta contro il mancato rinnovo del con-

tratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 30 settembre 1965, ha aderito lo scorso anno a numerosi scioperi nazionali, taluni dei quali prevedevano astensioni parziali dal lavoro.

L'azienda ha ritenuto illegittime tali forme di sciopero e dopo preavviso, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 41 del regolamento n. 648 del 1931, infliggeva a ciascun dipendente una multa di lire 2 mila per ogni giornata di astensione parziale dal lavoro.

Preciso che, trattandosi di sanzioni disciplinari, per le quali ogni eventuale riesame deve aver luogo secondo le disposizioni e la procedura prevista dall'articolo 58 dello stesso regolamento, né il Ministero del lavoro né quello dei trasporti hanno competenza per intervenire direttamente. Tuttavia, allo scopo di promuovere una distensione nei rapporti tra la SAIA e il personale dipendente, il Ministero dei trasporti per il tramite dell'ispettorato compartimentale della Lombardia ha interessato la società per un benevolo riesame del provvedimento adottato. La SAIA, in considerazione anche dell'avvenuta cessazione degli scioperi parziali, ha consentito alla richiesta e nel luglio 1966 ha restituito agli agenti interessati il 90 per cento dell'ammontare complessivo delle somme già trattenute a titolo di multa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gombi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**GOMBI.** Non posso evidentemente dichiararmi soddisfatto, anche perché nella risposta del rappresentante del Governo non si è tenuto conto della mia richiesta di imporre «all'azienda SAIA la revoca immediata dell'odioso provvedimento sotto comminatoria di sospensione della concessione del servizio».

Questa richiesta non interferiva né presuppone la modifica dell'articolo del regolamento invocato dalla ditta per praticare questa odiosa, brigantesca forma di ricatto nei confronti degli scioperanti; e rappresenterebbe invece una misura altamente educativa per questa società, la quale si avvale di tutte le forme di ricatto non soltanto per offendere la Costituzione repubblicana, ma per imporre ammende le quali, nel caso specifico, assommano anche a decine di migliaia di lire. Infatti i 40 mila scioperanti in lotta per il rinnovo del contratto non hanno esercitato in una sola circostanza questa « abnorme astensione parziale del lavoro », e per tutti i giorni in cui è stato esercitato il diritto di sciopero la ditta ha comminato queste ammende. Cosicché alla fine delle agitazioni i lavoratori si sono visti sottrarre, ripeto, decine di migliaia di lire.

D'altro lato, la stessa forma del rimborso effettuato dalla ditta, auspice l'ispettorato compartimentale, è anch'essa di marca fascista. Ho sott'occhio il documento: fatto salvo il principio che la ditta praticherà ancora questo trattamento nei riguardi di coloro che in futuro vorranno esercitare liberamente il loro diritto di sciopero, e nel mentre si continua a trattenere il 10 per cento, si subordina il rimborso del 90 per cento dell'ammontare delle multe all'impegno, da parte dei lavoratori, a non praticare in avvenire altre forme simili di sciopero.

È credibile che i Ministeri del lavoro e dei trasporti non potessero esercitare nei confronti della ditta una forma indiretta di pressione?

Si pensi poi (io conosco molto bene queste cose) che la SAIA, la SIAMIC (che è la sua consorella del Veneto) ecc., inserendosi nella lotta fra strada e rotaia, fanno di tutto in questo momento per ottenere il monopolio assoluto in fatto di circolazione delle persone nelle nostre contrade. In costoro nascono appetiti veramente formidabili allorché si prospetta l'eventualità di estendere questo monopolio in tutta la zona. Da noi, per esempio, è successo che la rinuncia da parte della provincia ad esercitare alcuni servizi pubblici ha consentito alla SAIA di subentrare nella conduzione dei medesimi. Orbene, mentre prima di assumere anche questa concessione essa praticava prezzi concorrenziali ed effettuava servizi migliori — proprio per mettere in difficoltà l'azienda municipalizzata — una volta subentrata nell'esercizio di queste linee si è regolata in questo modo nei confronti dei propri dipendenti ed in modo altrettanto « democratico » nei confronti degli utenti, abolendo taluni servizi che prima faceva sin quasi all'interno dei cascinali, riboccando le tariffe ecc.

Noi ci appelliamo al potere centrale politico e amministrativo, ai due Ministeri interessati dei trasporti e del lavoro per denunciare questo stato di cose, affinché essi intervengano sia pure nella forma indiretta della sospensione della concessione. Senonché ci si risponde con la citazione di una norma fascista del 1931, secondo la quale questi fatti sono considerati abnormi. Ma per il fascismo tutto ciò che riguardava lo sciopero è abnorme. È la Costituzione repubblicana che riconosce questo diritto; ed è il potere amministrativo centrale, responsabile, sensibile, democratico che deve educare democraticamente la popolazione ed anche coloro che stanno dall'altra parte della barricata: gli industriali, i gruppi finanziari.

Per fare tutto questo evidentemente non bisogna dare la risposta che mi ha dato l'onorevole Calvi un momento fa. Per questi buoni motivi dichiaro la mia totale insoddisfazione.

**PRESIDENTE.** Per accordo intervenuto fra interrogante e Governo, lo svolgimento della interrogazione Sorgi (4978) è rinviato ad altra seduta.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

(La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,10).

#### **Seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto concernente il trattamento del personale degli istituti previdenziali (3752).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto concernente il trattamento del personale degli istituti previdenziali.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale ed esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bressani.

**BRESSANI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non è facile il compito del relatore di sintetizzare un dibattito che ha offerto spunti di elevato interesse, anche al di là dei limiti della questione che oggi è all'esame della Camera. Argomenti di natura giuridico-costituzionale e argomenti attinenti alla politica sindacale, svolta nel settore del pubblico impiego dalle confederazioni più rappresentative di questo importante ambiente di lavoro, hanno sostanzialmente la discussione del disegno di legge di conversione del decreto con cui il Governo è intervenuto nella vicenda dei dipendenti degli istituti previdenziali. Per assolvere in questa fase della discussione il suo compito, al relatore pare di dover fissare alcune conclusioni.

Esse riguardano: la perdurante vigenza del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 nel nostro ordinamento; la non difformità della normativa stabilita dal decreto n. 722 dall'articolo 36 della Costituzione; l'opportunità e la legittimità costituzionale del decreto-legge emanato dal Governo a seguito della funzione del sindacato ai fini della regolamentazione legislativa dei rapporti di pubblico impiego.

Mi sembra che siano questi i punti di maggiore rilievo politico su cui si è incentrata la discussione, nella varietà di posizioni che

naturalmente e legittimamente si manifestano in questa Assemblea. E su questi punti il relatore, per nulla nascondendosi dietro il paravento di espedienti verbali, ritiene di ribadire le posizioni già assunte, e assunte con chiarezza nella sua relazione orale, precisandole alla luce degli elementi offerti alla sua considerazione dal dibattito.

Nonostante gli argomenti addotti in contrario dagli oratori del gruppo « missino », e in particolare dall'onorevole Almirante, e nonostante i dubbi sollevati dall'onorevole Accreman, il relatore tiene per certo che la normativa del « 722 » appartiene all'ordinamento vigente.

Diversa è la fonte legittimante dei provvedimenti legislativi emanati nel periodo dal 1943 al 1948, a seconda che si tratta di decreti reali *ex* articolo 3, primo comma, punto 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; o si tratti dei decreti del Capo provvisorio dello Stato, che per il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sono stati successivamente sottoposti a ratifica del Parlamento nella prima legislatura; o infine si tratti del gruppo di decreti legislativi luogotenenziali, gruppo che si colloca cronologicamente in una fase intermedia rispetto ai precedenti e del quale fa parte anche il più volte richiamato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

In questa fase la legislazione esercitata dal Governo è legittimata da una attribuzione di competenza operata dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151 sull'ordinamento provvisorio dello Stato, decreto legislativo luogotenenziale convertito in legge, si badi, con la XV disposizione transitoria della Costituzione.

Non pare dubbio al relatore che con tale decisione il costituente abbia conferito il crisma della legittimità costituzionale non solo alla normativa espressamente considerata, cioè al decreto legislativo luogotenenziale n. 151, ma altresì alle norme giuridiche che il Governo era facoltizzato ad emanare in base alla cosiddetta « costituzione di Salerno », e tra esse, quindi, al decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945.

Del resto non si dubitò mai prima di oggi della vigenza di questo provvedimento tanto che, come ho ricordato nella relazione, ad esso si è fatto ripetutamente rinvio in atti legislativi degli anni successivi, anni anche recenti, atti promananti sia dal Governo sia dal Parlamento.

La realtà è che il decreto legislativo luogotenenziale n. 722, al di là delle difficoltà della

sua applicazione, derivanti da una certa arretratezza della formulazione rispetto alla successiva evoluzione legislativa, contiene un principio di carattere generale e permanente — permanente, si intende, fin tanto che non si vorrà con legge abrogarlo — il principio cioè di un collegamento, di un rapporto, di una perequazione che deve esistere nell'ambito dell'impiego pubblico per quanto riguarda il trattamento economico dei pubblici dipendenti, si tratti dell'impiego statale ovvero dell'impiego del parastato e degli enti locali.

Ma è stato obiettato nel corso della discussione che un siffatto principio, che scaturisce dalla norma del decreto n. 722, contrasta col precetto dell'articolo 36 della Costituzione. Vi contrasterebbe non certo in quella parte in cui il disposto costituzionale garantisce dei minimi di retribuzione sufficienti ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ma piuttosto con la prima parte del primo comma dell'articolo 36, laddove si statuisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro.

Ma perché sarebbe incostituzionale il decreto n. 722? Perché impone — si dice — un confronto tra diverse categorie del pubblico impiego (Stato e parastato appartengono pur sempre al vasto mondo del pubblico impiego). Il confronto suppone termini diversi, non identici, anche se aventi una fondamentale omogeneità. Ciò che è confrontabile, perché omogeneo, è la retribuzione, che nello Stato e nel parastato è stabilita o quanto meno dovrebbe essere stabilita in rapporto alle mansioni, quindi alla qualità del lavoro e alla durata (quantità) del lavoro stesso.

Incostituzionale sarebbe il principio cui ci si richiama, e quindi la norma da cui deriva il principio, ove affermasse che a diversità di mansioni e di orario deve corrispondere parità di trattamento economico. Ma non è così. Già il presupposto dell'adeguamento è la parificazione delle qualifiche, cioè lo stabilire la corrispondenza delle mansioni, della qualità del lavoro. Al di là delle mansioni, che sono parificabili, esistono diversità di modalità di prestazioni riferibili alla quantità del lavoro, ma esse possono ben trovare riconoscimento in quel di più che la legge prevede in misura percentuale, che, si noti, non è percentuale fissa di aumento spettante ai parastatali *ope legis*, ma è un limite nell'ambito del quale si può operare per un'equa determinazione della retribuzione nel rispetto dell'articolo 36.

Ma l'argomento di incostituzionalità *ex* articolo 36, per provare qualcosa, prova trop-

po. Se abbiamo una visione globale dei problemi del pubblico impiego non possiamo non notare, come hanno fatto del resto alcuni colleghi anche dirigenti sindacali, che pure nell'amministrazione dello Stato esiste una notevole diversità di funzioni. Il sistema vigente nella disciplina e nel trattamento dell'impiego statale, per quanto abbia abbandonato l'ordinamento dei 13 gradi gerarchici previsto dalla legge del 1923, non si adegua ancora perfettamente a questa varietà di funzioni che hanno un comune denominatore nelle qualifiche dell'impiego statale, un comune denominatore che pur esiste e non è stato mai considerato inconstituzionale.

Diciamo piuttosto che il legislatore ordinario deve trarre ispirazione ed impulso dall'articolo 36 della Costituzione per adeguare sempre meglio alla qualità e alla quantità del lavoro la retribuzione dei pubblici impiegati sia dell'amministrazione diretta dello Stato, sia di quella indiretta, il qual proposito mi sembra non sia estraneo ai fini della riforma della pubblica amministrazione e di quell'ammodernamento della medesima che rappresenta una componente fondamentale del programma quinquennale di sviluppo.

Da queste due premesse, vigenza e costituzionalità del decreto legislativo n. 722, derivano la legittimità e l'opportunità del decreto-legge che oggi vogliamo convertire in legge. Ma vi è anche un'altra premessa, cioè il riconoscimento e il rispetto che si deve alla funzione della Corte dei conti, funzione prevista dalla Costituzione (articolo 100) e, per quanto riguarda la nostra materia, disciplinata dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Corte dei conti, per l'articolo 100 della Costituzione, partecipa nei casi e nelle forme stabilite dalla legge al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Si è molto discusso nei giorni scorsi dei poteri della Corte dei conti (poteri che non sono certo quelli della Corte costituzionale), in rapporto ai poteri del Parlamento e del Governo.

Tutti concordiamo nel considerare sovrano il Parlamento, nell'ambito però della Costituzione e del sistema istituzionale stabilito nella Costituzione. Tutti concordiamo nel ritenere l'esecutivo sottoposto non solo alla Costituzione ma anche alla legge ordinaria. Ebbene, che cosa si voleva facesse il Governo dopo la determinazione della Corte dei conti, quella determinazione con cui si rilevava l'illegittimità di delibere di enti previdenziali sottoposti al controllo della Corte medesima? Come doveva intervenire il Governo, se non con prov-

vedimenti di urgenza aventi forza di legge, in una situazione indubbiamente straordinaria e nella costrizione derivante dalla necessità urgente di assicurare la corresponsione ai dipendenti degli enti di previdenza della retribuzione?

Si è ironizzato sulle considerazioni che ho svolto al riguardo nella relazione orale, quando ho giustificato con riferimento a tale situazione l'esercizio da parte del Governo della facoltà prevista dall'articolo 77 della Costituzione. Ma il dibattito ha dimostrato per franca, aperta ammissione dei deputati dirigenti sindacali che sull'opportunità di un intervento legislativo d'urgenza c'era generale consenso nell'ambiente dei lavoratori; e ha dimostrato altresì che per affrontare l'emergenza del dicembre scorso non vi erano altre soluzioni giuridiche corrette e politicamente valide.

È vero, il rilievo della Corte dei conti non equivale, negli effetti, ad una pronuncia giudiziaria di annullamento di atti amministrativi illegittimi; ma certo era ed è comprensibile la posizione di quegli organi amministrativi, i consigli di amministrazione degli istituti previdenziali, che escludevano, a scampo di responsabilità anche personali, di continuare nell'applicazione delle delibere che avevano occasionato il rilievo dell'organo di controllo.

Né pare ammissibile che il Governo, come è stato l'altro ieri suggerito — suggerito *a posteriori* — nominasse dei commissari agli enti per fare quello che gli organi istituzionalmente preposti all'amministrazione degli istituti ritenevano di non poter fare, in difformità dai rilievi dell'organo di controllo: suggerimento che contrasta con la preoccupazione condivisa da tutto il Parlamento che sempre ed in ogni caso funzioni un sistema adeguato ed efficace di controllo sulla gestione del bilancio dello Stato e sulla gestione finanziaria degli enti pubblici.

Né poteva farsi ricorso — e lo sa bene lo onorevole Accreman, che ne ha parlato — all'istituto della registrazione con riserva, non essendo soggetti a registrazione né i decreti ministeriali di approvazione delle delibere né tanto meno le deliberazioni dichiarate illegittime.

Non c'era altra via che il decreto-legge, se si voleva evitare una ben grave turbativa degli interessi dei dipendenti degli enti di previdenza: una norma di legge che, con la necessaria immediatezza e in deroga temporanea al precetto vigente dell'articolo 14 del decreto n. 722 (quel precetto cui si richiama la

Corte) cristallizzasse provvisoriamente il trattamento economico in atto, facendo obbligo però ai consigli di amministrazione di prendere nuove deliberazioni conformi a legge entro un termine di tempo determinato.

E allora bisogna dare atto al ministro del lavoro ed al Governo, così come ha dato atto l'onorevole Russo Spina, di avere imboccato la strada giusta e di avere dimostrato nella circostanza non solo rispetto per un principio mai obliabile di legalità nell'amministrazione, ma anche pronta sensibilità per le esigenze dei dipendenti previdenziali, esigenze meritevoli di ogni considerazione.

Il Governo poteva limitarsi a disporre così come ha disposto con il primo comma del decreto-legge. Quale sarebbe stato l'effetto pratico? Che se dalle operazioni di adeguamento delle retribuzioni, al limite previsto dalla legge, per alcuni o per tutti i gradi — ritengo per alcuni — fosse per risultare una eccedenza di retribuzione rispetto al limite medesimo, di tale eccedenza sarebbe andata ridotta, puramente e semplicemente ridotta, la retribuzione dei dipendenti degli enti previdenziali. Allora, in questo caso si sarebbe forse (dico « forse ») potuto anche fondatamente parlare di provvedimento punitivo; ma non è così, perché la normativa al nostro esame conserva, sia pure ad altro titolo, tale eccedenza nella retribuzione complessiva: è appunto l'assegno personale, quell'assegno personale che a seguito di emendamenti introdotti nel testo governativo dal Senato è utile anche a pensione. A questo proposito a nome della Commissione ho presentato un emendamento tendente a perfezionare la disciplina dell'assegno personale ai fini della sua pensionabilità.

Si obietta che, se è vero che l'assegno è pensionabile, esso è per altro assorbibile in tutti i futuri incrementi di retribuzione. Anche a questo proposito ho presentato a nome della Commissione un emendamento che migliora il testo già approvato dal Senato. Si tenga presente, però, che escludendo l'assorbimento o congegnando l'assorbimento dello assegno personale in maniera tale da rendere detto assorbimento praticamente inoperante, il provvedimento di legge eluderebbe sostanzialmente il rilievo della Corte dei conti, facendolo cadere nel nulla.

È ben vero, come è stato rilevato, che il legislatore può sempre modificare le basi legali su cui si fonda l'esercizio della funzione di controllo; ma anzitutto questa possibilità non si inquadra correttamente nella legislazione d'urgenza del Governo, quella legisla-

zione d'urgenza che promana da un organo che, esso pure, è sottoposto al controllo della Corte; e in ogni caso va tenuto presente che l'abrogazione o la modifica del decreto n. 722 sarebbero valedoli per il futuro; ma nel nostro caso vi era anche un passato da sanare, ed era quel passato che aveva appunto dato luogo ai rilievi della Corte dei conti.

Si è obiettato, infine, circa le difficoltà di applicazione della normativa derivante dal decreto legislativo luogotenenziale n. 722, che l'applicazione è affidata ai consigli di amministrazione degli enti previdenziali. Non ripeto qui le considerazioni che ho svolto in sede di relazione circa l'autonomia di cui fruiscono e ad avviso del relatore debbono continuare a fruire gli istituti di previdenza. Desidero in questo momento ribadire che se esiste, come ritengo esista, la volontà di tutte le parti interessate di giungere ad una conclusione positiva di questa vicenda, a questa conclusione confido si possa pervenire entro il termine previsto dal disegno di legge, cioè entro il 30 giugno 1967.

È sembrato però al relatore di dover recepire alcuni utili suggerimenti che ha ascoltato nel corso della discussione che si è svolta in quest'aula: suggerimenti riferibili alla necessità di impegnare chiaramente tutte le parti interessate nelle delicate operazioni connesse all'accertamento dei parametri, premessa delle misure di adeguamento che devono essere adottate dai consigli di amministrazione; ciò appunto per agevolare una spedita attuazione di quella volontà politica di cui ho parlato e che ritengo esista in tutte le parti interessate alla vicenda. Un emendamento proposto dalla Commissione ha questo significato, in definitiva, prevedendo la costituzione di un organismo collegiale di cui sono chiamati a fare parte non solo i rappresentanti dei ministeri, ma altresì rappresentanze sindacali, gli enti previdenziali e alcuni magistrati amministrativi.

È da sottolineare quindi, oltre l'impegno del Governo, la partecipazione della rappresentanza sindacale in questa ricognizione che ha decisiva importanza per le finali determinazioni che spettano e continuano a spettare ai consigli di amministrazione degli istituti di previdenza. È una partecipazione, questa della rappresentanza sindacale, che mi pare acquisti uno speciale rilievo proprio nel quadro delle considerazioni che si sono svolte nel lungo corso di questa discussione; è un giusto riconoscimento della funzione del sindacato, della indispensabile funzione che il sindacato esercita anche nel settore del

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

pubblico impiego, in un settore cioè nel quale l'atto finale, l'atto conclusivo della trattativa non è il contratto collettivo di lavoro, ma dove, ciò non per tanto, la trattativa è utile premessa dell'atto amministrativo o dell'atto legislativo che definisce il trattamento del personale dipendente dallo Stato o dagli altri enti pubblici.

Per queste ragioni, il relatore raccomanda alla Camera la conversione di questo decreto-legge. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Signor Presidente, onorevoli deputati, ho ascoltato con il più vivo interesse la relazione orale e la replica dell'onorevole Bressani, il quale mi pare abbia dimostrato in modo inconfutabile come fosse opportuno e necessario emanare il decreto-legge. L'onorevole Bressani ha anche dimostrato la validità del contenuto del decreto-legge, il quale non poteva non rendere omaggio non soltanto formale alla determinazione della Corte dei conti.

Nel ringraziare, quindi, l'onorevole Bressani, ritengo di dover ringraziare anche gli onorevoli deputati intervenuti nel dibattito, che ha dimostrato il vivo apprezzamento di tutti i settori politici per l'appassionata e intelligente attività svolta dai dipendenti degli enti previdenziali a beneficio dei lavoratori. Di questo riconoscimento nessuno è più lieto del ministro del lavoro che in tutte le occasioni, in questo come nell'altro ramo del Parlamento, ha sempre elogiato e difeso l'alta funzione sociale degli istituti previdenziali e l'elevata capacità professionale del personale da essi dipendente.

È assolutamente infondato, quindi, il sospetto che il Governo sia stato animato da sentimenti di scarsa considerazione verso la categoria dei previdenziali o addirittura da propositi punitivi per realizzare una supposta politica dei redditi tendente al ridimensionamento delle retribuzioni.

Contro questa affermazione, che pure è stata ripetuta da taluni deputati, sta il fatto della stipulazione di decine di contratti nazionali di lavoro nel corso del 1966, contratti di lavoro che interessano milioni di lavoratori, nei quali non è stata in alcun modo difesa e neppure avanzata una linea di congelamento salariale o addirittura di riduzione retributiva.

Di fronte alle critiche e alle insinuazioni fatte per creare una frattura tra Governo e previdenziali, va detto ben chiaro al Parlamento, e quindi al paese, che se la parte governativa fosse stata animata da propositi di sfavore verso quella categoria di lavoratori, non vi era che da seguire la linea più semplice e meno impegnativa, quella cioè di non fare il decreto-legge, lasciando inascoltati gli appelli accorati, sia dei sindacati che degli enti previdenziali.

È da rilevare in proposito una circostanza — non rilevata, nonostante i numerosi interventi, da alcun oratore — la circostanza cioè che per la prima volta la Corte dei conti ordinò che la sua determinazione n. 661 del 15 novembre 1966 fosse inviata non soltanto ai ministeri vigilanti e agli istituti più interessati, ma anche ai Presidenti delle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri. I ministeri vigilanti avrebbero potuto limitarsi ad inviare la ricevuta determinazione ai consigli d'amministrazione degli enti per i provvedimenti conseguenziali, lasciando ad essi il difficile compito di districare la complessa materia. Ma limitandosi a questo, ovvero rimanendo in attesa che una discussione parlamentare fosse aperta nei due rami del Parlamento in base ad eventuali e quindi incerte iniziative di parlamentari, il Governo non avrebbe reso certamente un servizio né agli istituti previdenziali, né ai loro dipendenti, ai quali, secondo le determinazioni dei consigli d'amministrazione, non poteva essere concessa neppure la tredicesima mensilità da deliberarsi entro il 14 dicembre.

Potrei leggere in questo ramo del Parlamento, come ho fatto al Senato, la deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'INAIL del 7 dicembre dell'anno scorso, nella quale il consiglio, all'unanimità, invitava il Governo ad emanare il decreto-legge, avendo i consiglieri d'amministrazione dichiarato che il presidente non poteva procedere ai pagamenti dopo l'adozione della nota determinazione della Corte dei conti.

La più evidente dimostrazione della volontà politica del Governo di superare le difficoltà in cui vennero a trovarsi i dipendenti previdenziali fu dunque l'assunzione della responsabilità di emanare il decreto-legge. Mentre ringrazio, dunque, tutti i gruppi politici che hanno lealmente riconosciuto come questo provvedimento di urgenza si imponesse per l'eccezionalità del caso e per l'urgenza e la necessità di provvedere, non posso non rilevare la ingenerosità di quelle valutazioni secondo cui il Governo meglio avreb-

be fatto a non emanare il decreto-legge e meglio ancora farebbe a ritirarlo, come da qualche deputato purtroppo ho sentito dire. Seguendo questo consiglio si sarebbe determinato in quel particolare momento il caos nell'ambito di quegli istituti previdenziali che hanno il dovere e la responsabilità di provvedere all'erogazione di prestazioni obbligatorie a favore di milioni di lavoratori, i quali, a loro volta, concorrono a formare, per la maggior parte, le entrate degli istituti medesimi.

Dalla grande maggioranza dei settori politici si è dunque riconosciuto che il decreto-legge è stato opportuno; ma qualche parlamentare ne ha criticato il contenuto che, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Foa, sarebbe in contrasto con le richieste delle organizzazioni sindacali. Desidero rilevare in proposito che il Governo in nessuna occasione può emanare decreti-legge su ordinazione altrui, perché così facendo verrebbe meno anche al principio sancito dall'articolo 77 della Costituzione.

Non è neppure esatto che il contenuto del decreto si sia allontanato da quanto da me detto nell'incontro del 5 dicembre 1966 con i rappresentanti sindacali e con i presidenti degli enti. Infatti nel comunicato stampa, che fu concordato e discusso con tutti i presenti, alla richiesta di un provvedimento urgente di carattere legislativo risposi che il ministro (cito testualmente) non poteva prescindere dalla esigenza dell'osservanza della determinazione della Corte dei conti e che (cito ancora testualmente) nel rispetto dell'ordinamento giuridico e nella doverosa valutazione di tutti gli aspetti del problema avrebbe svolto ogni possibile azione per la richiesta soluzione d'un provvedimento urgente di carattere legislativo.

A questa stessa linea si è ispirata la condotta del Governo nell'adottare il decreto-legge che, pur salvaguardando, non soltanto nella forma ma anche nella sostanza, la determinazione della Corte dei conti, tuttavia non solo risolve il problema retributivo per il periodo necessario e sufficiente per gli accertamenti e le deliberazioni previste, ma pone in essere anche le condizioni per la definitiva soluzione del problema in base alla legislazione vigente.

Poiché il decreto-legge si ispira dunque ad un criterio di giusto temperamento tra la situazione di diritto riaffermata dalla Corte dei conti e il trattamento retributivo in atto fruito dai previdenziali, il Governo ha ritenuto necessario ricorrere ad uno strumento consentito dalla Costituzione per evitare l'approvazione di quegli emendamenti che ten-

dessero formalmente o sostanzialmente a casare la determinazione della Corte dei conti. Gli emendamenti che in tal senso furono proposti al Senato e riproposti in quest'aula, quale il rinvio *sine die* dell'adeguamento, l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 727 del 1945, dopo la determinazione della Corte che ne conferma la validità; la riassorbibilità dell'assegno personale soltanto in caso di aumenti generali di stipendi, sono stati e ancora oggi sono fermamente respinti dal Governo che, per quanto lo riguarda, non può consentire a far cadere nel nulla una solenne determinazione della Corte dei conti.

Rilevo che questa determinazione interveniva per la seconda volta sulla stessa questione e che dopo la prima determinazione del 15 febbraio 1963 né i ministeri vigilanti né gli istituti rimasero inerti o inefficienti di fronte ai rilievi della Corte stessa. Nel luglio 1963, il ministro del lavoro del tempo, a nome del Governo, comunicò quanto segue alle organizzazioni sindacali: « Il Ministero, tenuto conto delle eccezioni avanzate dalla Corte dei conti, restituirà le delibere di allineamento adottate dai tre istituti alle presidenze degli istituti stessi, affinché i rispettivi consigli di amministrazione provvedano a riesaminare la materia inquadrando il contenuto delle delibere nell'ambito della legislazione vigente, richiamata dall'organo di controllo e nel quadro delle prospettive di conglobamento già in corso anche per il personale dello Stato ».

A seguito dell'invito ministeriale a revocare le precedenti deliberazioni, il 30 luglio 1963 i consigli di amministrazione degli istituti riconobbero espressamente l'esigenza di adeguarsi all'articolo 14 del decreto legislativo del 21 novembre 1945, n. 722, del quale menzionavano altresì il principio fondamentale secondo cui — cito testualmente — « il trattamento economico complessivo dei dipendenti degli enti parastatali deve essere contenuto nella misura massima del 20 per cento in più del trattamento spettante ai dipendenti statali, ai quali il personale degli enti possa essere parificato ». In conseguenza revocarono le precedenti deliberazioni del 1962, assumendo al riguardo nuove determinazioni che « si inquadrassero nell'ambito della legislazione vigente, tenuto conto al tempo stesso delle iniziative in corso per una più organica ed adeguata disciplina delle retribuzioni del personale dello Stato ».

A conferma che gli enti accettavano il parametro di confronto con gli statali sta il fatto che nella parte finale delle premesse deli-

berative gli enti espressero la fiducia — cito ancora testualmente — che « allorquando sarà prossimamente realizzato » (si parlava allora nel 1963) « con le previste modalità, il congelamento del trattamento economico per il personale statale, la cennata differenza percentuale, oggi già sensibilmente attenuata, verrà presumibilmente ad essere ricondotta nei limiti di legge ». Questo, con evidente riferimento all'articolo 14 del decreto n. 722. Proprio in base al non adeguamento a questo articolo 14, espressamente indicato nelle stesse delibere degli enti, la Corte dei conti, dopo la conclusione negativa della commissione Fenoaltea, ebbe a pronunciarsi. A questo riguardo desidero precisare (e ho qui con me la relazione Fenoaltea che pongo senz'altro a disposizione degli onorevoli deputati) che non è esatto affermare che quella commissione abbia concluso nel senso che non era possibile effettuare un confronto.

La commissione Fenoaltea era composta da rappresentanti di sindacati e da rappresentanti degli enti previdenziali. Accanto a questi rappresentanti vi era un gruppo di esperti funzionari senza diritto al voto. Il senatore Fenoaltea, che presiedeva la commissione, invitò i rappresentanti sindacali e i rappresentanti degli enti ad effettuare la comparazione prevista dalla legge. Purtroppo vi fu un rifiuto pregiudiziale da parte delle organizzazioni sindacali di discutere il problema della comparazione. Sicché il senatore Fenoaltea nominò un gruppo di lavoro costituito esclusivamente da funzionari esperti, il quale concluse favorevolmente all'equiparazione. Questo progetto di deliberazione fu riportato in seno alla Commissione e quest'ultima, che era formata soltanto da rappresentanti sindacali e dai rappresentanti degli enti, non lo approvò.

Questa è la realtà dei fatti. Non si dica quindi che la commissione Fenoaltea accertò l'impossibilità della comparazione; vi fu da parte dei componenti un rifiuto pregiudiziale di prendere in esame il problema. Devo rilevare con viva soddisfazione che, in questo come nell'altro ramo del Parlamento, da tutti i settori politici si è dimostrata la volontà di pervenire finalmente a quell'adeguamento che le leggi prescrivono, sia pure nel rispetto dei diritti giuridicamente quesiti.

Dicevo che la Corte dei conti, per la seconda volta, ha dichiarato non conforme a legge i trattamenti in atto fruiti dai dipendenti degli istituti previdenziali. Né si dica che il Governo nel 1963 fu più diligente dell'attuale: nel 1966 si è trattato di una se-

conda deliberazione sullo stesso argomento formulata dalla Corte dei conti che per dare ad essa un maggiore carattere di solennità e, aggiunse responsabilmente, di definitività, volle, a differenza della prima, inviarla anche ai Presidenti dei due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio.

Nel corso della discussione si è detto che si è fatto male a richiamare l'articolo 14 del decreto n. 722, quasi che il Governo avesse la facoltà o il potere di disattendere nel decreto-legge una disposizione legislativa su cui si basa tutta la determinazione della Corte dei conti. Adeguandosi ad una deliberazione di un organo di controllo di rilevanza costituzionale (come testé ha ricordato il relatore onorevole Bressani), qual è la Corte dei conti, il Governo non si è in alcun modo sottratto, né intende sottrarsi per l'avvenire, al principio della validità delle contrattazioni sindacali. E ciò per una considerazione di diritto e per una di fatto.

In diritto si deve senz'altro riconoscere e senza limitazione l'autonomia contrattuale dei sindacati. È chiaro però che essa, come ogni altra attività anche dei pubblici poteri, è sottoposta alla legge. L'articolo 101 della Costituzione prescrive che perfino i giudici — cioè il potere giudiziario che deve essere il più indipendente fra i poteri dello Stato per le sue specifiche funzioni — sono sottoposti alla legge.

Quanto alla considerazione di fatto, premesso che è dovere assoluto di tutti rispettare i patti nei limiti in cui essi furono stipulati, osservo che nella specie tali limiti sono contenuti nella presa d'atto da parte degli enti, nelle deliberazioni del 1963, di quelle cioè attualmente vigenti, del principio dell'adeguamento alle retribuzioni degli statali secondo quanto era stabilito nella determinazione 15 febbraio 1963 della Corte dei conti che si richiamava al noto articolo 14 del decreto n. 722.

Per togliere valore a questo articolo si è sostenuto, anche in quest'aula, il suo carattere di incostituzionalità. Poiché l'argomento è stato largamente ripetuto non posso sottrarmi all'obbligo di ribadire quanto già dissi in proposito nell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Accreman ha risollevato il dubbio sulla costituzionalità sotto il profilo del mancato parere della Consulta Nazionale istituita con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945. Ho già osservato e ripeto qui che i pareri della Consulta (come ha osservato anche l'onorevole Manco) erano

obbligatori soltanto in taluni casi tassativamente previsti, e cioè sui progetti di legge elettorale, in materia di imposte, sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi. Pertanto nella materia di cui si tratta il parere della Consulta non era necessario e quindi il non averlo richiesto non influisce in alcun modo sulla validità del decreto n. 722.

Altri deputati hanno sostenuto la incostituzionalità sotto il profilo della mancata conversione in legge dello stesso decreto legislativo n. 722. In proposito osservo innanzitutto che il decreto legislativo 25 giugno 1944, n. 151, a differenza del successivo decreto 16 marzo 1946, non prevedeva la ratifica dei provvedimenti legislativi da parte del nuovo Parlamento. Alla convalida *una tantum* prevede la XV disposizione finale della Costituzione, che dichiarò convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato. Questo decreto non aveva un contenuto normativo di carattere sostanziale, ma stabiliva norme strumentali sulla produzione giuridica, tendenti a regolare l'esercizio della funzione legislativa fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, e ciò mediante l'emanazione di decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei ministri. Dato il valore strumentale del decreto legislativo che fu definito « la piccola costituzione di Salerno », è chiaro che la sua conversione in legge, operata direttamente dalla Costituzione, comporta necessariamente la convalida di tutti i decreti legislativi emanati in base a quella stessa fonte di produzione normativa.

Basterebbe all'uopo considerare che la stessa Consulta Nazionale fu istituita in base a un decreto legislativo di questo tipo che non fu mai espressamente convertito in legge, appunto perché per esso, come per tutti gli altri, valeva la convalida operata dalla Costituzione.

Se vi fosse ancora bisogno di rafforzare questa che è l'opinione assolutamente prevalente, darò lettura di un breve passo delle dichiarazioni che l'onorevole Ruini, presidente della Commissione dei 75, fece dell'Assemblea Costituente. L'onorevole Ruini, accogliendo una proposta avanzata dall'onorevole Mortati, disse che « l'esigenza rilevata dall'onorevole Mortati era fondata. Il decreto-legge del 1944 — aggiunse — fu una piccola Costituzione provvisoria uscita dalla rivoluzione. Tutti i decreti legislativi e tutte le norme che hanno retto l'ordinamento provvisorio dello Stato sono usciti di là: ne sono derivati il *referen-*

*dum* istituzionale, la convocazione dei comizi elettorali, l'esistenza medesima dell'Assemblea Costituente. Se si voleva riallacciarsi in qualche modo alle formule del passato, era inevitabile partire da un decreto legge e riservarne la conversione. Ma ora che siamo usciti dal provvisorio, ora che il regime intermedio è superato, non ci possiamo lasciare alle spalle, come non definitivo, il punto iniziale, la cellula da cui è pervenuto l'ordinamento provvisorio. Faremo opera di saggezza decidendo fin da ora che quella che fu l'origine della nostra vita comune che poi diventò vita repubblicana, non resti ancora formalmente sospesa e rimessa, sia pure formalmente, al Parlamento futuro ».

All'onorevole Condorelli, il quale aveva affermato che il decreto doveva essere convertito in legge secondo il normale *iter* dei disegni di legge con l'esame e la discussione, l'onorevole Ruini fece rilevare che non si trattava tanto di una conversione formale, quanto di stabilire la non necessità di una conversione formale, e che « una conversione sostanziale del decreto, che è insieme il suo superamento, si trova nel fatto stesso di questa Costituzione definitiva ».

Quindi, con la XV disposizione finale della Costituzione si volle risolvere in modo definitivo il problema della validità non soltanto del decreto del 15 giugno 1944, ma anche di tutti i decreti legislativi che da quel decreto avevano preso forza di legge.

Ma l'onorevole Almirante domanda perché nella legge del 1949 sono elencati due o tre provvedimenti — non sono più di tanti — i quali si riferiscono allo stesso periodo di tempo e traggono la loro forza egualmente dal decreto del 1944; gli rispondo che questo argomento non vale in alcun modo a scalfire la validità di tutte le altre centinaia di decreti (compreso quello istitutivo dell'Assemblea Costituente) che traggono origine dal decreto legislativo del 1944.

Non ho avuto il tempo (purtroppo il tempo a mia disposizione è stato assai breve) di esaminare il contenuto di quei due o tre decreti; probabilmente si tratterà di un fatto tecnico inerente al contenuto specifico di quei decreti-legge. Ma quand'anche si trattasse di una ratifica pura e semplice di decreti legislativi, che sono stati convertiti in legge: questo non significa altro se non che è stato compiuto un atto superfluo e *quod abundat non vitiat*, come sa l'onorevole Almirante. Quindi se mai si è trattato di una procedura non necessaria, perché, ripeto, è assolutamente inconcepibile, in base agli atti preparatori

della Costituente e per la certezza stessa della Costituzione dell'ordinamento repubblicano (che trae l'origine dei principali e più importanti provvedimenti proprio dalla « piccola costituzione di Salerno »), è inconcepibile, dicevo, sostenere l'invalidità di tutti i decreti legislativi che non sono stati espressamente convertiti.

Non mi soffermo sulle altre eccezioni di incostituzionalità tratte dall'articolo 36 della Costituzione poiché il nesso di correlazione (lo ha detto molto bene il relatore anche questa mattina) tra il trattamento economico di due categorie ugualmente rette dalle norme sul pubblico impiego non contrasta in alcun modo con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità di lavoro prestato.

Se non si accettasse una specificazione nell'ambito del pubblico impiego, è chiaro che neppure all'interno della pubblica amministrazione si potrebbe operare una classificazione di carattere generale perché a ciascun singolo funzionario bisognerebbe commisurare la retribuzione in rapporto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, il che significherebbe distruggere le basi stesse del rapporto di pubblico impiego.

D'altra parte, poiché non siamo in un'aula giudiziaria, ma in una sede strettamente politica, mi limiterò a concludere su questo punto: che il Governo, di fronte ad una duplice determinazione conforme della Corte dei conti che riafferma espressamente la validità dell'articolo 14 del decreto n. 722 non poteva in alcun modo sottrarsi alla sua applicazione, tanto più che anche il Consiglio di Stato in un precedente parere aveva dichiarato la permanente validità del principio contenuto nel citato articolo 14, principio richiamato anche (come è stato ricordato nella relazione orale dell'onorevole Bressani) in molte leggi successive al decreto del 1945.

Questa concorde reiterazione di confermata validità del decreto n. 722 ha un valore non soltanto di carattere giuridico, ma soprattutto di carattere politico per cui non sono in alcun modo attendibili le tesi della invalidità dell'articolo 14.

Passando al merito del provvedimento desidero ricordare che la prova più tangibile della volontà del Governo di non strumentalizzare in alcun modo la determinazione della Corte, che anzi è stata interpretata nel modo più largo, è data da due elementi sui quali desidero richiamare l'attenzione della Camera dei deputati.

Il Governo ha demandato ai consigli di amministrazione non soltanto la deliberazione pura e semplice dell'adeguamento del trattamento del personale alle disposizioni dell'articolo 14 del noto decreto n. 722, ma anche gli accertamenti preliminari necessari. In tal modo non è stata considerata tassativa la tabella annessa alla determinazione della Corte dei conti; ciò in quanto è sembrato al Governo che la Corte stessa non le avesse conferito un carattere definitivo né cogente.

La seconda considerazione che desidero sottoporre alla Camera è che con il decreto-legge si riconosce non soltanto il trattamento retributivo in atto fino alla emanazione delle sopradette deliberazioni, ma anche l'indennità integrativa relativa alla scala mobile che era stata deliberata dai consigli di amministrazione alla fine del 1966 e che all'epoca della emanazione del decreto-legge (cioè il 14 dicembre 1966) non era ancora entrata in vigore perché la sua applicazione decorreva dal 1° gennaio 1967. Aggiungo ancora che all'atto della emanazione del decreto-legge quella deliberazione sulla scala mobile, che guardava con favore il personale dei gradi più modesti della carriera, non era ancora stata approvata dai due ministeri vigilanti e quindi l'averla resa applicabile nel decreto-legge è una prova sostanziale, evidente, della considerazione che il Governo ha avuto per il personale previdenziale.

Al Senato, inoltre, il Governo ha accettato tutti quegli emendamenti non incompatibili con l'osservanza dovuta alla determinazione della Corte. Uguale indirizzo il Governo intende seguire in questa Camera, accogliendo altri emendamenti che sono nello stesso spirito della linea che il Governo ha seguita al Senato.

Circa il pensionamento dell'assegno personale, già al Senato (e chi vorrà documentarsi potrà leggere il *Resoconto sommario* del 25 gennaio, pagina 14) ebbi a dire che il Governo « concordava — cito testualmente — nel precisare la pensionabilità dell'assegno personale ». Quindi, non posi alcuna riserva alla pensionabilità dell'assegno personale. Pertanto il Governo non si oppone a stabilire ora la pensionabilità senza limitazioni, dato che la condizione posta dal Senato non rispondeva ad una esigenza di principio ma semplicemente ad un criterio di opportunità, di apprezzabile opportunità tecnica, consistente nell'evitare il rischio di un numero eccessivo di dimissioni volontarie.

Per l'altro emendamento relativo alla non riassorbibilità degli incrementi derivanti da successivi eventuali scatti di scala mobile, osservo che anche esso è nella linea sostenuta

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

dal Governo dinanzi al Senato, in quanto — come ho già rilevato poc'anzi — anche nel decreto-legge vengono riconosciute le deliberazioni relative all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, cioè all'indennità di scala mobile.

Infine, per quanto riguarda altri emendamenti relativi alla costituzione della commissione per la predisposizione degli elementi necessari ai fini degli accertamenti previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 1, feci presente al Senato, lo ribadii ai presidenti degli enti immediatamente dopo l'emanazione del decreto-legge del 14 dicembre 1966 e ho confermato in Commissione alla Camera, che il Governo era ed è disponibile per qualsiasi forma di collaborazione con gli enti, quale la costituzione di un'apposita commissione per agevolare i compiti demandati ai consigli di amministrazione degli enti stessi. Ciò dimostra ancora di più che il Governo non ha inteso di affidare ad essi un compito impossibile, come da qualcuno è stato detto, ma che intende collaborare attivamente per risolvere definitivamente il problema.

Non rendono certamente un servizio ai previdenziali coloro che vorrebbero indefinitamente protrarre con un atto legislativo di contenuto contrario alla determinazione della Corte dei conti la sistemazione definitiva del trattamento economico del personale previdenziale. Occorre infatti al più presto ristabilire la certezza del diritto e perciò il Governo si è adoperato per agevolare l'adempimento dei compiti istituzionali dei consigli di amministrazione e dei ministeri vigilanti. A tale scopo tende la prevista commissione, che dovrà svolgere le sue funzioni nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre il 15 maggio 1967. Ed è ovvio che il Governo non intende in alcun modo emanare altri decreti-legge in materia, per non protrarre ulteriormente una situazione di incertezza.

Sono sicuro che la commissione e i consigli di amministrazione lavoreranno con impegno e collaboreranno a creare un clima di serena fiducia nella categoria dei previdenziali.

Accogliendo questi emendamenti, cioè gli emendamenti presentati dal relatore, che non modificano in alcun modo la linea del decreto-legge, il Governo intende dimostrare ancora una volta il suo senso di responsabilità nella complessa situazione che si è determinata per il trattamento dei previdenziali; così come, respingendo con fermezza gli emendamenti che tendono a travolgere la determinazione della Corte dei conti, il Governo ritiene di adem-

piere il suo preciso dovere di salvaguardare le attribuzioni di tutti i poteri dello Stato e le competenze degli organi di rilevanza costituzionale che, come la Corte dei conti, hanno reso e rendono grandi servizi al paese.

Sono sicuro che tutto il Parlamento, approvando la linea della proposta governativa, vorrà contribuire a rasserenare la vita del settore degli enti previdenziali e a confermare l'incondizionata fiducia del paese nelle democratiche istituzioni del nostro Stato di diritto. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Si dia lettura dell'unico ordine del giorno presentato.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

considerato che la scadenza dei termini costituzionali per la ratifica del decreto-legge, non ha reso possibile l'approvazione di emendamenti al testo del Senato, specie nella parte riguardante la riassorbibilità dell'eventuale assegno personale;

considerato altresì che — qualora risulti effettivamente l'esistenza di somme da corrispondere sotto forma di assegno personale — ne potrebbe venir compromessa la naturale progressione di carriera e con essa lo stimolo generale della categoria a fornire il massimo rendimento complessivo;

invita il Governo

a raccomandare alle amministrazioni interessate — nell'espletamento degli accertamenti che dovranno essere svolti per l'adeguamento alle norme di legge, sempre nel rispetto della normativa esistente in materia e nel superiore interesse pubblico della funzionalità ed efficienza degli enti previdenziali — di studiare opportune misure idonee a mantenere effettivo l'interesse della categoria alla progressione di carriera ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario, perché il contenuto dell'ordine del giorno Foderaro contrasta con il contenuto della legge.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Foderaro non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, che, nel testo trasmesso dal Senato, è del seguente tenore:

« È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, con la seguente modificazione:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 giugno 1967 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

A tal fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, non annessi a funzioni o servizi particolari, e corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonché della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale.

Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 30 giugno 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale utile a pensione nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio, escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto. La medesima parte sarà riassorbita per effetto dei successivi incrementi delle retribuzioni a qualsiasi causale dovuti ».

Ricordo che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge nel testo modificato dal Senato:

al secondo comma, dopo la parola: « disposizioni », aggiungere la parola: « vigenti »;

al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: « escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto »;

all'ultimo periodo del terzo comma, sostituire le parole: « delle retribuzioni a qualsiasi causale dovuti », con le altre: « degli stipendi o delle paghe a qualsiasi titolo dovuti ».

La Commissione ha anche proposto di aggiungere, dopo l'articolo 1 del decreto-legge, il seguente articolo 1-bis:

« Agli effetti dell'applicazione dell'articolo primo del presente provvedimento per la predisposizione degli elementi necessari ai fini degli accertamenti previsti dal primo e dal secondo comma del citato articolo uno, sarà costituita dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale una commissione composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'interno, del ministro per la riforma della pubblica amministrazione e dell'Istituto centrale di statistica; da sei rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale; dai presidenti dell'INPS, dell'INAM, dell'INAIL e dell'ENPAS, nonché da due magistrati amministrativi.

La predetta commissione effettuerà tutte le necessarie rilevazioni, tenendo conto anche degli emolumenti a carattere discrezionale mediamente fruiti dal personale statale nonché del valore economico da attribuire alla maggiore durata dell'orario di lavoro del personale degli enti previdenziali e alle diverse modalità delle prestazioni. La commissione rimetterà le sue conclusioni non oltre il 15 maggio 1967 ai consigli di amministrazione degli enti interessati, per le deliberazioni di loro competenza ».

Ricordo altresì che l'articolo 2 del decreto-legge, non modificato dal Senato, è così formulato:

« Al personale degli istituti di cui all'articolo precedente che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potrà essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia.

Agli effetti della determinazione dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative ».

Gli onorevoli Cacciatore, Alini, Minasi, Naldini, Raia, Pigni e Foa hanno proposto di sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:

« Fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi relativi alla riforma della pubblica amministrazione e in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, il trattamento economico e normativo del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale è determinato dalle deliberazioni in atto e da quelle che saranno adottate dai rispettivi consigli di amministrazione a seguito di trattative con i sindacati dei lavoratori, nonché dalle deliberazioni concernenti l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 »;

subordinatamente, di sostituirlo con il seguente:

« In attesa che vengano definiti i provvedimenti relativi alla riforma della pubblica amministrazione, al personale dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, rimangono confermati, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, i trattamenti giuridico, economico e di previdenza, determinati dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi consigli di amministrazione relativi alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Nel frattempo i consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma precedente sono autorizzati ad apportare alle predette deliberazioni le modifiche che si rendessero necessarie, a seguito di trattative con i sindacati dei lavoratori »;

subordinatamente ancora, di sostituirlo con il seguente:

« In attesa che vengano definiti, nel quadro legislativo, i provvedimenti relativi al riordinamento del trattamento dei dipendenti di tutta l'amministrazione pubblica, al personale dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, rimangono confermati, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, i trattamenti giuridico, economico e di previdenza, determinati dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi consigli

di amministrazione relativi alla indennità speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Nel frattempo i consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma precedente sono autorizzati ad apportare alle precedenti deliberazioni le modifiche che si rendessero necessarie, a seguito di trattative con i sindacati dei lavoratori ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCIATORE. Il nostro emendamento non avrebbe bisogno di essere illustrato perché tutti i gruppi, nel chiedere la reiezione del decreto-legge, hanno dato il loro parere favorevole all'emendamento stesso. Per questo emendamento e per la sua approvazione è poi in atto uno sciopero compatto ed unitario.

Qual è, in breve, la sostanza del nostro emendamento? Noi chiediamo che, in deroga al famoso articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, il trattamento economico e normativo del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale sia determinato dalle deliberazioni in atto e da quelle che saranno adottate dai rispettivi consigli di amministrazione a seguito di trattative con i sindacati dei lavoratori.

Il nostro emendamento richiama anche il ministro del lavoro ad una certa coerenza. Infatti, tali deliberazioni non sono altro che quelle adottate nel 1963 dai singoli consigli di amministrazione a seguito di un uguale rilievo da parte della Corte dei conti. Esse sono state approvate con decreto del ministro del lavoro in data 12 ottobre 1963, quindi in epoca non lontana.

Ma vi è stata poi una commissione, nominata dal ministro del lavoro e presieduta dal sottosegretario Fenoaltea, per cercare di rintracciare quel famoso parametro che dovrebbe essere rintracciato in base al decreto del 1945. Onorevole ministro, ho qui le conclusioni di questa commissione. Ebbene, voglio leggere proprio l'ultima parte.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Bisogna leggere tutto. Leggere un pezzetto non significa niente.

CACCIATORE. Non è un pezzetto, è la conclusione, il dispositivo che vale, il cui tenore è il seguente: « che quest'ultima condizione si sia nel frattempo realizzata, non si può certo affermare, attesi i limitati scopi delle operazioni di conglobamento dell'as-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

segno temporaneo e dell'assegno integrativo, che non rappresentano ancora la nuova radicale sistemazione delle tabelle di stipendio in armonia con l'attuale ordinamento delle carriere destinata a costituire l'indispensabile altro termine omogeneo del confronto fra i due sistemi retributivi ». Tutto questo nel 1965, cioè appena un anno fa.

Il nostro emendamento, onorevoli colleghi, ci viene dalla volontà di 70 mila dipendenti degli enti di previdenza e di assistenza, e per la sua approvazione, come ho detto, questi lavoratori sono in sciopero.

Sono stati presentati da parte della Commissione alcuni emendamenti. Ebbene, vi dico con grande schiettezza che i vostri emendamenti non distruggono l'arbitrio contro il quale ieri in quest'aula tutti abbiamo elevato la nostra protesta. I vostri emendamenti non salvano i sindacati dalla mortificazione di vedere annullata la loro autonomia; mortificano la loro libertà di contrattazione; non vietano per l'avvenire all'esecutivo di distruggere diritti acquisiti dopo lunghe e difficili lotte da parte dei lavoratori; non tolgono ai dipendenti degli enti pubblici ogni preoccupazione circa la conformità o meno del loro stipendio alla volontà della Corte dei conti e quindi circa il pericolo, dopo avere incassato lo stipendio, di doverne restituire una parte.

Due di questi emendamenti accolgono altrettante nostre richieste subordinate, ma mantengono l'ispirazione e il fine del decreto-legge. E ci sorprende in modo particolare l'atteggiamento dei deputati della CISL, i quali non vollero partecipare alla votazione e al miglioramento della legge sulla giusta causa, affermando che qualsiasi intervento legislativo mortifica l'autonomia del sindacato. Oggi invece essi accettano questo decreto-legge, che modifica e annulla definitivamente qualsiasi autonomia dei lavoratori dipendenti dagli enti di previdenza e di assistenza.

Il ripiegamento dei deputati della CISL è dovuto — come è chiaro — alla crisi di coscienza che per essi si sarebbe presentata di fronte al voto di fiducia che avrebbe certamente posto il Governo anche su questa questione, come l'ha posto al Senato.

Il fatto che noi insistiamo su questo nostro emendamento deriva proprio dalle affermazioni di pochi minuti fa del relatore e del ministro, il quale ultimo ha detto che gli emendamenti della Commissione non scalfiscono affatto il principio sul quale è basato il decreto-legge. Confermano quindi la volontà del Governo di continuare a percorrere la strada dell'arbitrio e della violazione delle leggi,

di quelle leggi che devono essere a salvaguardia di ogni principio di democrazia e di libertà.

Confido dunque nell'accoglimento del nostro emendamento.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Riservandomi naturalmente di esprimere il parere del Governo alla fine dello svolgimento degli emendamenti, desidero immediatamente rettificare un'affermazione imprecisa dell'onorevole Cacciatore, il quale, naturalmente per errore e per equivoco, non ha letto il testo della relazione Fenoaltea, ma un allegato alla relazione stessa, consistente in un documento unilaterale presentato alla commissione Fenoaltea dagli istituti previdenziali, i quali effettivamente conclusero la loro relazione (e l'ho detto anch'io nel corso della mia esposizione) affermando che non era possibile applicare l'articolo 14 del decreto n. 722 del 1945.

Mi sia consentito leggere qualche brano della relazione Fenoaltea. (*Interruzione del deputato Venturoli*). Se volete, posso leggerla per intero. La relazione così si esprime: « La commissione insediata il 18 maggio 1965 dall'onorevole ministro ha tenuto sotto la presidenza del sottoscritto 8 sedute... fin dall'inizio e durante tutto il corso del lavoro la presidenza si è trovata a dover insistere sul puntuale e complessivo adempimento del mandato assegnato alla commissione dall'onorevole ministro, mandato consistente nella effettuazione di una comparazione globale fra il trattamento del personale degli enti e il trattamento del personale statale, al fine di dedurne l'applicabilità o meno della legge n. 722 del 1945 e nel caso di constatata inapplicabilità di proporre un diverso parametro atto a sostituire le norme dettate dalla legge predetta. Malgrado però i reiterati richiami in tal senso della Presidenza, richiami instancabilmente ripetuti durante tutto il corso della seduta, l'atteggiamento delle organizzazioni, nonostante l'avvenuta accettazione del mandato, ben chiarito dall'onorevole ministro... si è sempre manifestato nel senso che le organizzazioni stesse non avevano richiesto nè intendevano richiedere alcuna revisione tabellare o comunque alcuna modificazione delle retribuzioni in vigore ma soltanto ed esclusivamente l'applicazione della scala mobile ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

Dopo una narrativa sulle altre sedute, il senatore Fenoaltea afferma: « Nella seduta del 15 luglio gli istituti presentarono un documento » (ecco il documento letto dall'onorevole Cacciatore) « contenente la dimostrazione della impossibilità di procedere alla richiesta comparazione globale nei casi relativi all'applicazione della scala mobile. La Presidenza insisteva sulla comparazione globale rilevando che il documento degli istituti era soggetto a verifica. Proponeva quindi nella seduta del 28 luglio la costituzione di un gruppo di lavoro che durante l'allora imminente periodo feriale procedessero a tale verifica, ma le organizzazioni non accettavano di farne parte. Insistendo la Presidenza sul diritto del Governo di verificare l'assunto degli istituti fatto proprio dalle organizzazioni, il gruppo di lavoro rimase costituito dai soli tecnici della Presidenza, cioè dai funzionari del lavoro, del tesoro e della riforma, nonché dai tecnici degli istituti. Il gruppo di lavoro, insediato il 30 luglio dalla Presidenza, ha terminato una prima fase dei suoi lavori il 5 ottobre concludendo per la possibilità della comparazione per quanto concerne il titolo di studio, le carriere, le mansioni e le competenze. Il suo elaborato si unisce alla presente relazione. Riconvocata la commissione il 14 ottobre, essa unanimemente » (cioè i rappresentanti degli enti ed i rappresentanti sindacali) « ha espresso l'avviso che l'elaborato del gruppo di lavoro è estremamente parziale, inaccettabile in molte parti e tale comunque da fornire soltanto il presupposto di una ulteriore elaborazione, la quale per approfondire ogni aspetto della questione dovrebbe prendere in esame tutte le posizioni particolari. La commissione unanime insisteva sull'argomento della scala mobile ». Visto tutto quanto sopra, considerato lo stato d'animo della commissione, ritenuto che non è possibile concludere in tali condizioni, il presidente rimise il mandato ricevuto. Questa è la relazione dell'onorevole Fenoaltea.

CACCIATORE. Praticamente ho detto le stesse cose, pur non disponendo noi, in quanto opposizione, delle documentazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tognoni, Bagni, Abenante, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Mazzoni, Sacchi, Rossinovich, Sulotto, Venturoli, Accreman, Maria Lisa Cinciari Rodano, D'Onofrio, Gullo, Lizzero, Laconi, Li Causi, Maria Bernetic, Nannuzzi e Scotoni hanno proposto di sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:

« Fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi relativi alla riforma della pubblica

amministrazione e in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, il trattamento economico e normativo del personale degli istituti, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, è determinato dalle deliberazioni in atto e da quelle che saranno adottate dai rispettivi consigli di amministrazione a seguito di trattative con i sindacati dei lavoratori, nonché dalle deliberazioni concernenti l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 ».

L'onorevole Tognoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TOGNONI. Dirò solo poche parole, perché in realtà debbo riconoscere che tutti i colleghi intervenuti nella discussione hanno illustrato la necessità che la Camera approvi questo emendamento. Tutti, infatti, hanno detto che la via maestra per risolvere il problema dinanzi al quale ci troviamo in questo momento è quella di derogare dal famoso decreto n. 722. Per cui noi confidiamo che alle parole — tanto per riprendere una espressione del collega Righetti — seguano i fatti; e che i colleghi che hanno parlato a favore di questo nostro emendamento lo votino insieme con noi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante, Cruciani, Sponziello, Turchi, Romeo, Caradonna, Servello, Franchi, Grilli, Nicosia, Santagati e Manco hanno proposto di sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:

« Il trattamento giuridico, economico e di quiescenza attualmente vigente per tutto il personale ivi compreso quello sanitario dipendente dagli enti previdenziali resta in vigore sino al 31 dicembre 1967. Entro tale data una commissione costituita pariteticamente da parlamentari e sindacalisti dovrà accertare le misure delle retribuzioni di fatto e le funzioni per ciascuna qualifica del settore statale e di quello parastatale allo scopo di riuscire a commisurare la reale retribuzione alla quantità e qualità di lavoro svolta da ciascun pubblico dipendente (articolo 36 Costituzione) ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALMIRANTE. Nello svolgere questo emendamento mi permetterò di esprimere anche il mio giudizio sugli emendamenti che il relatore ha presentato a nome della maggioranza della Commissione, in modo che la

motivazione della nostra insistenza sul nostro emendamento sostitutivo risulti più piena e più valida, soprattutto aggiornata alla situazione nuova che si è venuta a determinare e che non possiamo ragionevolmente ignorare.

Mi permetto anzitutto di rilevare che ella, onorevole ministro, è stato indubbiamente assai abile — come sempre, del resto — nel tentare di far credere non all'Assemblea ma a se stesso e ai suoi colleghi di governo che il Governo non esca con le ossa rotte da questa vicenda.

Ella ha dichiarato, prendendo lo spunto da alcuni passi di sue dichiarazioni rese nell'altro ramo del Parlamento, che in sostanza a talune posizioni il Governo aveva già dichiarato di essere disposto ad arrivare al Senato; che talune premesse il Governo le aveva in qualche modo anticipate in quella sede.

Ma, onorevole ministro, ella non può far dimenticare a se stesso né a noi che al Senato il Governo ha assunto nei confronti del primitivo testo del decreto-legge l'atteggiamento più drastico che un governo e una maggioranza possano assumere su qualsivoglia argomento. Il Presidente del Consiglio al Senato ha posto addirittura la questione di fiducia. E su un atteggiamento simile, onorevole ministro, ci è sembrato fondatamente che anche ella fosse tuttora attestato, certo non per sua iniziativa ma perché quelle erano — debbo ritenere — le direttive collegiali e gli orientamenti del Governo, quando in seno alla Commissione affari costituzionali, quattro giorni or sono, ella ha dichiarato molto fermamente — ed era suo diritto — che il Governo era radicalmente contrario (credo di citare con esattezza) a qualsivoglia emendamento presentato al testo approvato dal Senato. Tanto che in seno alla Commissione ritenemmo tutti concordemente che fosse un fuor d'opera discutere e votare sugli emendamenti: pensavamo — come abbiamo fatto, d'altra parte — di doverci rimettere al giudizio dell'Assemblea.

Perciò, se vogliamo valutare la situazione politica che risulta dal nuovo testo presentato dal relatore e dalla maggioranza della Commissione (parlo legittimamente di situazione politica, perché il Governo ha voluto politicizzare la situazione fin dall'inizio, e l'ha politicizzata soprattutto nell'altro ramo del Parlamento, quando ha addirittura posto la fiducia contro qualsivoglia emendamento); se vogliamo, come dobbiamo data la nostra funzione, giudicare in termini politici la situazione che si è venuta a determinare, nono-

stante gli abilissimi equilibrismi verbali governativi, dobbiamo ritenere di trovarci dinanzi a una capitolazione del Governo. Ce ne compiacciamo e ne siamo ovviamente lieti quali oppositori.

Se potessi fermarmi qui, se cioè potessi limitarmi a rilevare la capitolazione del Governo e quindi l'accettata modifica del decreto-legge in guisa tale da renderlo rispondente agli autentici interessi della categoria e soprattutto agli interessi autentici della pubblica amministrazione, concluderei ritirando il nostro emendamento sostitutivo e dichiarando il nostro voto favorevole. Se non posso farlo, è perché a queste prime considerazioni di carattere politico debbono aggiungersi successive dichiarazioni di carattere politico e, se mi si consente, sindacale, in ordine al compromesso a cui si è arrivati.

Niente di male che si sia arrivati a un compromesso. Anzi, è funzione del Parlamento, quando si determinano situazioni di tensione che mettono in agitazione e in sciopero intere categorie, tentare di giungere a compromessi. Altre volte l'opposizione in genere, e questo settore dell'opposizione in particolare, hanno dimostrato di essere sensibili agli appelli che sono stati rivolti perché si giungesse ad un compromesso. In questo caso, però, debbo rilevare in primo luogo che appello non vi è stato: non ho notizia, non dico di appelli, ma neppure di sondaggi; non dico di trattative, ma neppure di garbate conversazioni che la maggioranza abbia tentato di intraprendere con le opposizioni su un tema di questo genere. E questo, onorevole ministro, è molto strano, e non è neppure molto conforme agli stessi interessi del Governo e della maggioranza, dato il tema di cui si tratta.

Che la maggioranza o il Governo, qualsivoglia governo — non è appunto che io faccio a questo Governo in ispecie: è appunto relativo al funzionamento dell'istituto — ritengano di non dover discutere problemi politici a livello strettamente politico, con le opposizioni in genere o con questa opposizione in particolare, quando si tratta di tentare di giungere a compromessi, è cosa comprensibile e ragionevole. Ma quando si tratta, ripeto, di un compromesso da tentare di raggiungere su un testo squisitamente giuridico e di contenuto sociale e sindacale; quando si tratta cioè non di materia politica oppure sollevata per motivi di speculazione politica dall'uno o dall'altro settore (e ve ne darò fra poco la prova), ma di materia che può essere discussa e che, in fin dei conti, è stata discussa con

un minimo di obiettività da tutti i settori della Camera, è molto strano che si giunga a un improvviso compromesso, e alla presentazione di emendamenti che modificano piuttosto ampiamente il testo del decreto-legge, senza che si tenti neppure, ripeto, di vedere se su un provvedimento di questo genere si possa tentare di conseguire l'unanimità dei consensi del Parlamento.

Non ci si venga quindi a dire: si è realizzato un compromesso fra i sindacati o fra i deputati sindacalisti e il Governo nell'interesse della categoria. No, si è raggiunto, all'interno della maggioranza (e i sindacalisti sono stati ancor una volta strumenti di una volontà di maggioranza), un determinato compromesso per un determinato fine politico, cioè per evitare al Presidente del Consiglio il fastidio e l'impaccio di dover presentare anche in questo ramo del Parlamento la questione di fiducia, per evitare ai deputati sindacalisti il fastidio e l'impaccio di dover fare la difficile scelta — una scelta del tipo di quella dell'asino di Buridano — fra la disciplina di gruppo o di partito e gli interessi sindacali o quello che dovrebbe essere il dovere dei sindacalisti.

Quindi, questo primo rilievo, credo anche di cortesia, di correttezza, noi ci sentiamo di dover muovere a proposito del raggiunto compromesso. Ma vi sono rilievi di merito molto più importanti.

Ho detto che avrei dimostrato facilmente l'obiettività delle tesi da noi e da altri sostenute; e la dimostrazione è negli atti di questa Assemblea. Vi sfido a citare il nome di un solo deputato che sia intervenuto in favore del decreto-legge, e abbiamo parlato in tanti!

CACCIATORE. Russo Spena! Russo e Spena... vale per due!

ALMIRANTE. Il fatto dei due cognomi mi ha ingannato. Allora, con la eccezione dell'onorevole Russo Spena, ho l'impressione di non sbagliare dicendo che a cominciare dal relatore (il quale, del resto, non ha assunto atteggiamento diverso da quello tenuto dal relatore al Senato, come ho avuto modo di sottolineare abbastanza largamente nel mio intervento dell'altro giorno) nessuno si è espresso francamente a favore del decreto-legge. Il relatore evidentemente per dovere d'ufficio ha difeso il decreto-legge, ma nella sua sensibilità, nella sua onestà, nella sua obiettività, non ha potuto fare a meno di portare anch'egli grossi argomenti a favore delle tesi sostenute dagli oppositori. Sicché

ne è scaturita una discussione, una volta tanto, onorevole ministro, unanime: quanto agli argomenti, molte volte; quanto agli intendimenti, quanto agli indirizzi, quasi in ogni caso.

E se l'unanimità la si può raggiungere soltanto contro le tesi del Governo di centro-sinistra, ce ne dispiace per il Governo, ma vorremmo potercene rallegrare come parlamentari, vorremmo potercene rallegrare a nome del Parlamento, anche per stabilire, secondo verità, una tesi da noi più volte sostenuta, e cioè che il Governo di centro-sinistra ha raggiunto il diapason nel distacco fra paese reale e paese legale. Le poche, le rarissime, le felici occasioni in cui il Parlamento si trova concorde non sono occasioni delle quali il Parlamento sia stimolato e facilitato nel trovarsi concorde dagli atteggiamenti governativi: sono, al contrario, le occasioni in cui gli atteggiamenti governativi trovano l'opposizione perfino dei deputati della maggioranza, tanto da sconsigliare il Presidente del Consiglio dal difficile e sempre periglioso passo del voto di fiducia.

Stando così le cose, era lecito attendersi dai deputati sindacalisti della CISL, della UIL e della CGIL di parte socialista, che, resisi conto, dall'atteggiamento del relatore in parte, dall'atteggiamento dei deputati di tutti i settori durante il dibattito e da quello incerto e ansimante del Governo, della necessità, in cui il Presidente del Consiglio si è trovato, di non poter ripetere alla Camera l'atteggiamento già tenuto al Senato, trovassero il coraggio di combattere fino in fondo la battaglia che sacrosantamente sembrava fino in fondo volessimo combattere tutti quanti.

Compromesso sì, ma quale compromesso? Scendendo all'esame di merito, debbo rilevare con vivo disappunto che i deputati sindacalisti che fanno parte della maggioranza, pur trovandosi di fronte a quella capitolazione politica del Governo (dato obiettivo che bisogna riscontrare e che — perché no? voglio riconoscerlo — va ad onore anche della battaglia fino ad un certo punto combattuta insieme con noi dai deputati sindacalisti della maggioranza), trovatisi di fronte, dicevo, ad una situazione che quindi maturava in senso pienamente favorevole ai lavoratori, in senso pienamente favorevole — dirò — al diritto e alla giustizia, hanno acceduto ad un compromesso che in larga misura purtroppo rappresenta, proprio nel momento in cui stava capitando il Governo, una capitolazione anche delle organizzazioni sin-

dacali che fanno parte, in questo Parlamento, della maggioranza.

Mi limito a questo proposito (anche perché i colleghi del gruppo del MSI avranno modo di tornare sull'argomento) alla gravissima e — debbo dire — inattesa, inattendibile capitolazione dei deputati sindacalisti a proposito delle ultime parole dell'articolo 1 nel testo votato dal Senato. Quando i deputati sindacalisti accettano che si dica: « La medesima parte dell'assegno *ad personam* sarà riassorbita per effetto dei successivi incrementi degli stipendi o delle paghe a qualsiasi titolo dovuti », eccettuandosi soltanto l'indennità di contingenza, essi accettano non soltanto una menomazione di fatto assai grave, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista giuridico, ma (non vi sfuggirà certamente, colleghi sindacalisti: io non sono un sindacalista; per altro mi permetto di parlare di questi argomenti) essi accettano di statuire un precedente che, se fosse stato statuito dal Governo e con il vostro voto contrario, avrebbe certamente pesato meno sui destini di questa e di tutte le altre categorie.

Voi sapete meglio di me che i destini degli statali, nei prossimi giorni, ancora una volta dipenderanno da faticose trattative. Ma quando si statuisce con il vostro voto, con il vostro consenso, con un compromesso da voi avallato, un principio di questo genere, cioè quello della riassorbibilità parziale (ma quasi totale in sostanza) dell'assegno *ad personam* nei confronti degli aumenti di stipendi, degli scatti di carriera, delle progressioni di carriera, allora, onorevoli colleghi sindacalisti, voi sapete meglio di me che si capitola su un tema di fondo, perché si disincentiva tutta l'attività del personale, perché si scoraggia il personale di questi enti (contro il quale a torto è stata condotta una campagna scandalistica) dal fare il proprio dovere nei limiti del possibile. In sostanza, si dice al funzionario: è perfettamente illogico che tu lavori di più, che tu lavori più intensamente, che tu ti prodighi per cercare di ottenere le promozioni e quindi gli scatti di stipendio.

A qualsiasi personale vi rivolgiate, voi sindacalisti ci avete sempre insegnato che la pratica sindacale è pratica di concretezza; ci avete sempre spiegato che la socialità si fa non solamente nei principi ma nei fatti, tenendo conto delle situazioni reali, che sono anche le situazioni psicologiche, situazioni di stato d'animo del personale. Voi sindacalisti vi trovate di fronte ad un largo settore di personale che voi stessi, giustamente, avete portato in questi giorni allo sciopero. E perché allora lo avete

portato allo sciopero? Per poi abbandonarlo? Per poi consentire ad un principio che è fra i più iniqui che in questo decreto-legge siano stati sostenuti dal Governo? È questo il vostro coraggio? Tanto valeva allora spingere il Governo fino al voto di fiducia anche in questa sede e avere veramente manifestato il coraggio di distinguervi una volta tanto dalla maggioranza e dal Governo!

Compromessi di questo tipo non fanno onore, sul piano tecnico (non voglio dar luogo ad alcun riferimento morale), a quei deputati che, essendo deputati e sindacalisti al tempo stesso, hanno il dovere, quando ritengano che la categoria interessata abbia ragione, di consultare la categoria. Voi avete detto che la categoria interessata ha ragione, avete sostenuto le stesse tesi che noi ora solitariamente stiamo sostenendo. Avete consultato la categoria? Avete tenuto riunioni se non ad altissimo livello con membri del Governo, quanto meno a livello sindacale? Siete stati autorizzati a sostenere questo atteggiamento, questo voltafaccia?

Se voi agiste soltanto come deputati e non anche come sindacalisti, potrei anche apprezzare questo atteggiamento. Talvolta ci è stato detto che questa non è una Camera corporativa, non è la Camera delle competenze, e non si deve parlare quindi di deputati sindacalisti. Ma allora non parlatene voi. Siete voi che continuamente mettete in campo la vostra duplice qualità di deputati e sindacalisti, siete voi che vantate una particolare vostra autonomia nel quadro della maggioranza di cui fate parte. Ma perché allora lo dimenticate al momento giusto? Portatela fino in fondo questa battaglia: cosa può costarvi? La deplorazione da parte del Presidente del Consiglio? Ma io penso che di fronte ad una capitolazione o a un compromesso di questo genere, ciò significherebbe acquistare un merito di più.

Di fronte ad un Governo contro cui tutte le categorie sociali e sindacali si stanno agitando, io penso che una deplorazione, per un deputato sindacalista il quale dica di essere soprattutto sindacalista, sia una medaglia al valore. Non voglio esprimermi pesantemente, ma penso che sia scarsamente decoroso (per evitare altri aggettivi) adeguarsi al parere del Governo su un provvedimento di questo genere, dopo aver parlato contro, dopo essersi schierati contro. Per raggiungere poi quali risultati?

Vorrei sapere, e questa è certo una domanda che non riceverà risposta, ma io la rivolgo soltanto nel foro della mia e dell'altrui coscienza, vorrei sapere come si sarebbe comportato il Governo se fin dall'inizio avesse sa-

puto che questa vicenda parlamentare si sarebbe conclusa con l'approvazione attraverso le modifiche del Senato e soprattutto della Camera, di uno « straccio », scusate il termine, di decreto di questo genere che in sostanza si limita ad avallare una campagna scandalistica rivelatasi ingiusta per non dire infame nei confronti del personale degli enti previdenziali? Un decreto che non risolve alcun problema perché rinvia tutto, un decreto che crea una commissione macchinosissima — sulla quale parleranno altri miei colleghi di gruppo — senza che sia precisato neppure il numero dei componenti e che rinvia la soluzione da qui a sei mesi (e tutti sappiamo che in realtà il rinvio sarà assai più lungo), un decreto che ha scatenato un'agitazione di questo genere. Penso che se l'onorevole ministro Bosco, che è uomo responsabile, avesse saputo che le cose sarebbero andate a finire così, certamente non avrebbe insistito nel presentare il decreto-legge.

Se così è, voi andate contro gli interessi dei lavoratori, andate contro i vostri stessi — permettetemi di giudicarlo dal di fuori — interessi politici, contro la logica, contro il buon senso. Pertanto la nostra tesi, la tesi della reiezione del decreto-legge o per lo meno la tesi dell'accoglimento dell'emendamento interamente sostitutivo, non può non apparire a tutti i settori della Camera, soprattutto dopo il faticoso compromesso di maggioranza di ieri sera, come la sola tesi valida ed accettabile ai fini della tutela degli interessi del personale e di quelli della pubblica amministrazione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Almirante, Cruciani, Sponziello, Turchi, Romeo, Caradonna, Servello, Franchi, Grilli, Nicosia, Santagati e Manco hanno proposto, al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, di sostituire le parole: « entro il 30 giugno 1967 », con le altre: « entro il 31 dicembre 1967 ».

**CRUCIANI.** Chiedo di svolgere io questo emendamento; e di svolgere insieme gli emendamenti, presentati dagli stessi deputati, intesi a sopprimere, al terzo comma dello stesso articolo, le parole: « escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto »; e ad aggiungere, al medesimo comma, le parole: « ad eccezione di quegli incrementi relativi a promozioni o scatti di anzianità ».

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CRUCIANI.** Non vi è dubbio che qualora dovesse essere accolto l'articolo unico sostitutivo illustrato dall'onorevole Almirante, sa-

rebbero soddisfatte le richieste del nostro gruppo. Ma alle lamentele già espresse dall'onorevole Almirante debbo aggiungere le mie per non essere stato consultato nella mia qualità di componente la Commissione lavoro — che pure è legittimata ad esprimere il parere nei confronti di questo provvedimento — con riferimento alle modifiche annunciate stamane dal relatore. Se poi queste conclusioni sono frutto di incontri di deputati che si occupano di sindacato in sede ufficiale, anche in questo caso non siamo stati ascoltati. Né mi pare lo siano state le federazioni statali interessate, se è vero che fino a questa mattina, fino a pochi minuti prima dell'inizio della seduta, non ne sapevano niente.

Passiamo al merito degli emendamenti. Si è fatta lentamente strada in quest'aula la nostra tesi della nomina di una commissione. Vedremo poi se la via indicata dalla Commissione affari costituzionali risponda allo scopo; comunque in un certo senso la nostra tesi, che per tanto tempo è stata disattesa, ha trovato finalmente accoglimento. Onorevole ministro, per serietà noi le chiediamo se sia possibile credere che tutto questo lavoro possa essere portato a termine entro il 30 giugno 1967.

**BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Sì.

**CRUCIANI.** Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, rispondendo affermativamente, dà una patente di incompetenza alle commissioni che in passato si sono occupate di questi problemi. Ella, senatore Bosco, mi potrà dire, comunque, che gli studi sono stati portati avanti, anche se la mia diversa impressione è convalidata dal fatto che fra oggi e domani vi saranno incontri fra alcuni rappresentanti sindacali degli statali per concludere le passate battaglie e impostazioni. Non per fare ostruzionismo, ma per far camminare il Parlamento, per evitare che prima del 30 giugno 1967 si ritorni a discutere la conversione di un altro decreto-legge, abbiamo presentato il nostro primo emendamento.

**BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Ho già detto che di decreti-legge in materia non se ne emaneranno più.

**CRUCIANI.** Forse ella, onorevole ministro, ha preso nota dell'elenco che ho fatto avanti ieri. Anche per rispondere ad un certo gruppo politico che avant'ieri cercava di colpirmi attribuendo a un regime precedente il largo uso di decreti-legge, desidero ricordare che questo Governo procede rapidamente verso il

traguando dei cento decreti-legge in questa legislatura. Con quello di cui si chiede la conversione siamo già al numero 56; ma siccome il ritmo di questi giorni è piuttosto celere ho l'impressione che si arriverà a 100.

Badate bene, onorevoli colleghi, non sarebbe nulla se fossero emanati secondo quanto previsto dalla Costituzione, perché saremmo, come allora lo erano gli altri, nello spirito delle leggi. (*Interruzione del deputato Pigni*).

Quanto al secondo emendamento al terzo comma, essendo stato accettato dal Governo, rinuncio alla illustrazione.

Il terzo emendamento investe un discorso molto serio.

Praticamente che cosa è accaduto con questo provvedimento? Perché la Corte dei conti questa volta ha voluto trasmettere le sue conclusioni anche ai Presidenti delle Camere, ai presidenti degli istituti previdenziali? Perché c'era un'atmosfera particolare, determinata da denunce, da attacchi sulla stampa contro le « superliquidazioni » e le « superpensioni ». In questa circostanza si volevano anche ridimensionare certi grossi stipendi. Però, di fatto, con questo provvedimento non accade nulla nei riguardi delle « superpensioni », delle « superliquidazioni » e dei grossi stipendi, in quanto tutto ciò che eccede le retribuzioni degli statali viene conservato *ad personam* ed è pensionabile.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. C'è l'articolo 2.

CRUCIANI. Viceversa il provvedimento al nostro esame si muove contro coloro che occupano i primi gradi o i gradi intermedi; contro coloro che devono essere promossi e che devono fare carriera.

Il nostro emendamento trova la sua giustificazione nella necessità di non congelare, forse per decenni, il trattamento economico in atto dei quattro quinti dei dipendenti degli enti previdenziali. Anche perché, se a ciò non si ponesse rimedio, si assisterebbe allo strano fenomeno non solo di non avere perseguito le punte massime (« superpensioni » e « superstipendi »), venendo quindi a cadere il presunto fine moralizzatore del decreto, ma addirittura si assisterebbe alla eliminazione dello spirito emulativo e di progresso, che è una spinta per un'avanzata gerarchica, nel caso in cui nell'assegno *ad personam* dovessero essere assorbiti tutti gli incrementi di stipendio per promozioni, scatti, anzianità. In altre parole, noi vorremmo che fossero esclusi dal riassorbimento tutti gli incrementi di retribuzione relativi a promozioni o a scatti di anzianità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante, Cruciani, Sponziello, Turchi, Romeo, Caradonna, Servello, Franchi, Grilli, Nicosia, Santagati e Manco hanno proposto, al primo comma dell'articolo 1 del decreto legge, di aggiungere le seguenti parole: « previa determinazione della equiparazione delle qualifiche e funzioni fra statali e parastatali ».

SANTAGATI. Chiedo di svolgere io questo emendamento; e di svolgere contestualmente i rimanenti emendamenti presentati dai medesimi deputati all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi di emendamenti che propongono:

al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, di sopprimere le parole: « non annessi a funzioni o servizi particolari »;

al secondo comma, di aggiungere dopo le parole: « rispettivamente dalle amministrazioni dello Stato », le seguenti: « a struttura autonoma »;

al secondo comma, dopo le parole: « modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale », di aggiungere le parole: « il cui compenso dovrà essere corrisposto con voce permanente ed al di fuori dell'assegno *ad personam* di cui al comma seguente, nonché del più progredito stato giuridico in atto per gli statali »;

al terzo comma, di sopprimere le parole: « salvo quanto stabilito dall'articolo seguente »;

al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, di sostituire le parole: « in misura superiore al 20 per cento », con le seguenti: « in misura superiore al 25 per cento »;

al primo comma dello stesso articolo 2, di sostituire le parole: « trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti », con le seguenti: « trattamento pensionistico previsto dal regolamento di previdenza in atto presso l'INPS »; e di sopprimere le parole: « e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia ».

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANTAGATI. Prima di passare alla specifica illustrazione degli emendamenti, desidero ricordare a me ed a lei, onorevole ministro — perché insieme abbiamo partecipato a quelle riunioni presso il suo Ministero che prece-

dare al provvedimento — alcuni fatti emersi in quella discussione.

In quell'occasione usai una frase che ella poi correttamente rilevò nella sua replica. Ebbi a dirle che era strano che, attraverso una sia pur complessa valutazione di alcuni elementi giuridici, si potesse pensare di ridurre quelli che potevano essere considerati diritti acquisiti dalle categorie di cui ci occupiamo. Dissi che su questo punto ritenevo valesse il titolo del famoso romanzo di Alba De Cespedes, *Nessuno torna indietro*.

Ella, onorevole ministro, sia pure con le dovute riserve di uomo di Governo (perché si riferiva al carattere collegiale di eventuali provvedimenti da adottare), convenne che in questa materia non era possibile tornare indietro. È vero che si parla tanto spesso di « allineamento »; ma non capisco perché questo allineamento debba essere fatto alla rovescia, cioè sulle posizioni peggiori degli statali e non sui traguardi raggiunti dai parastatali. Ci trovammo, come ella ricorderà, dentro una specie di *cul de sac*, in cui ognuno restava sulle proprie posizioni.

Mi sembrò allora acquisito (il discorso è spostato da lei, che ha responsabilità di Governo, ai colleghi di questa Camera che si occupano di attività sindacale) il principio che il Governo avrebbe fatto tutto quello che era possibile fare per sanare certe situazioni di emergenza, ma che i sindacalisti rimanessero fermi sulle loro posizioni. Infatti ascoltai dalla viva voce di tutti i sindacalisti presenti in quella riunione espressioni del genere: che l'articolo 14 del decreto luogotenenziale del 1945 era ormai un cadavere che andava sepolto; che non era assolutamente il caso di ridare vigore e validità a questo tanto discusso decreto, e via dicendo. Sostenemmo allora la tesi (che quasi tutti finirono con l'accettare) che questo decreto non aveva più alcuna validità giuridica, per cui sembrava che tutte le discussioni fatte dovessero portare ad una conclusione: dare cioè una onorata sepoltura all'articolo 14 del decreto n. 722 del 1945 e provvedere all'avvenire. Invece, con nostra grandissima sorpresa, abbiamo assistito alla riesumazione del famoso decreto del 1945, che non può essere certo considerato di origini fasciste, perché a quell'epoca già eravamo in una netta fase di qualificazione o squalificazione — secondo i punti di vista — antifascista manifestatasi in uno di quei fatti tipici di una legislazione di emergenza nella quale si cercava di assestare talune situazioni in modo più o meno provvisorio. Abbiamo visto che questo famoso decreto si è trascinato in sostanza

per oltre 20 anni, senza che mai se ne potesse appurare la legittima provenienza: figlio di ignoti, quanto meno di dubbi genitori.

Giunte le cose a questo punto, il Governo aveva due strade da percorrere, secondo il mio modesto punto di vista: o insistere nella linea che aveva assunto al Senato, cioè una linea, diciamo così, legittimista, di difesa ad oltranza del decreto del 1945: e conseguentemente oggi in quest'aula avrebbe dovuto riproporre la questione di fiducia mantenendo la rigidità che aveva assunto al Senato; se invece il Governo si era convinto della bontà delle osservazioni che erano state fatte da tutti i rappresentanti sindacali nelle riunioni tenute al Ministero del lavoro, non si capisce perché si sia prima mantenuta la linea della rigidità al Senato (con ben due voti di fiducia posti sull'argomento) e poi si sia ceduto in questa sede. Allora non è più una questione giuridica! Diceva bene l'onorevole Almirante: è una mera questione di « braccio di ferro ». Cioè: al Senato i sindacalisti sono stati meno aggressivi, hanno in un certo qual modo subito la potenza (non la prepotenza, non uso parole scorrette) del Governo; qui invece è capitato l'inverso: il Governo ha subito la potenza (non dico la prepotenza) dei sindacalisti.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi consenta di ricordarle che anche al Senato abbiamo accettato molti emendamenti.

ALMIRANTE. Peggiorativi, in genere.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è vero!

SANTAGATI. Onorevole ministro, ella mi insegna che ogni buon combattente cerca sempre di arroccarsi sulle posizioni difensive migliori. Il Governo si era arroccato su una certa linea che qui è stata definita « la linea del Senato », dinanzi alla quale non ha voluto capitolare, tanto è vero che è dovuto ricorrere per ben due volte al voto di fiducia. Alegggiava da qualche giorno in quest'aula la notizia che il Governo avrebbe ripetuto lo stesso gesto di forza se vi fosse stata da parte dei sindacalisti, un'azione tendente a forzare la mano al Governo.

Non voglio ripetere gli argomenti dell'onorevole Almirante, anche perché egli li ha esposti così egregiamente che io finirei con il ripeterli male; ma desidero comunque fare ugualmente una osservazione. Vorrei sapere cioè cosa dirà oggi il collega sindacalista mio egregio concittadino, onorevole Scalia, che è

sempre partito lancia in resta nella difesa di certe esigenze sindacali.

L'ho sentito ieri, e il suo discorso poteva sembrare semmai un po' generico ed equivoco. Se l'onorevole Scalia e i suoi colleghi sindacalisti si dichiarassero appagati di quanto hanno ottenuto con l'accettazione di alcuni emendamenti da parte della Commissione, allora dovrei dire che i sindacalisti, in questa sede — soprattutto quelli della maggioranza governativa — hanno sollevato una tempesta in un bicchiere d'acqua. Mi pare evidente, infatti, che non si possa dire di aver fatto grossi passi in avanti soltanto perché si è accettato di istituire una commissione. Il passo fondamentale da fare era quello di avere il coraggio di abrogare questo tanto discusso decreto del 1945; e mi meraviglia che, sotto un certo profilo, il potere legislativo, di cui il Governo con la maggioranza di cui dispone può regolare l'iter, abbia il feticismo dei decreti-legge, questo feticismo di tanti discussi decreti, soprattutto di questo discutibilissimo decreto n. 722. Una volta che il Governo aveva invocato una via più o meno giusta, quella della revisione, poteva avere il coraggio di dichiarare abrogato quel decreto, anche se non voleva riconoscere che per il passato il decreto era già stato considerato illegittimo e come tale non aveva validità di legge.

Per entrare nel vivo degli argomenti che mi permetto di sottoporre all'attenzione della Camera, parlerò dei singoli emendamenti, con questa premessa: che i nostri emendamenti servirebbero perlomeno a dare a questa normativa un minimo di accettabilità e di validità ai fini che lo stesso Governo dichiara di proporsi. E vorrei sperare che il Presidente della Commissione, il relatore e il Governo non dicano *a priori* di no ai nostri emendamenti; perché, se così fosse, cadrebbe anche l'unico argomento che il Governo avrebbe potuto avere qualora non avesse concordato gli emendamenti nella Commissione: l'argomento del tempo, della necessità, dell'urgenza, del fatto che il Governo si doveva allineare sulle stesse posizioni che aveva assunto al Senato, per cui, una volta posta la questione di fiducia al Senato, non si poteva tornare indietro alla Camera.

Ma adesso che il Governo alla Camera è tornato indietro; adesso che il Governo ha accettato la questione di principio della revisione del decreto-legge rispetto al testo trasmessoci dal Senato, cadono tutte queste obiezioni, onorevole ministro, e rimangono in piedi una considerazione di ordine giuridico, consistente nel cercare di dare una onorata

sepoltura, la più dignitosa ma la più frettolosa possibile, al decreto n. 722, e una considerazione di merito, quella cioè di trarre le conseguenze dall'abrogazione di questo decreto per far sì che da oggi in poi, salvo la sistemazione dei diritti già maturati e per cui il decreto-legge, come ella mi insegna, ha già dispiegato la sua efficacia, si provveda a riorganizzare la materia. Diversamente, saremo sempre punto e daccapo. Non si risolve nulla con i pannicelli caldi, onorevole Scalia; non si risolve nulla con quella commissione, che non è neppure paritetica ma proporzionale, la quale poi — caso strano — dovrebbe fra quattro mesi dare una risposta.

Ma che risposta? O per arrivare alle stesse conclusioni alle quali sappiamo che si può arrivare già fin d'ora (e allora si tratta di una commissione che non servirà a gran che); oppure per elaborare alcune conclusioni le quali, con uno studio accurato e volenteroso, si potrebbero determinare in un tempo molto più lungo. E in quest'ultimo caso è inutile stabilire il termine di quattro mesi, anche perché al Senato si è riconosciuto che si tratta di un termine insufficiente, tanto che si è prorogato di un altro mese; e adesso si dovrebbe consentire alla commissione di fare in quattro mesi quello che si pensava non potessero fare da se stessi i consigli di amministrazione degli istituti, certamente più attrezzati.

Ma su questo punto c'è ancora un'altra considerazione da fare. Questi consigli di amministrazione degli istituti quali funzioni avrebbero? Sarebbero organi di registrazione, non più consigli di amministrazione; degli organi di registrazione della volontà e delle conclusioni della commissione prevista dall'emendamento predisposto dalla Commissione. Insomma, onorevole ministro, più ci inoltriamo in questo sentiero e più le cose si complicano; è per questo che ho ben capito lo spirito di quella sua frase: « Non parliamo più di decreti-legge ».

Effettivamente, i decreti-legge, quando sono fatti non sotto il pungolo di esigenze urgenti, ma sotto il pungolo di questioni pasticciate in partenza, fanno la fine che fanno. Ed ella, onorevole ministro, l'urgenza non l'ha potuta ricavare da un fatto obiettivo quale è prescritto dall'articolo 77 della Costituzione, ma l'ha dovuta desumere da un fatto subiettivo, quando è avvenuto che i presidenti degli istituti previdenziali, come ella ricorderà, nelle famose riunioni al suo Ministero hanno puntato i piedi e hanno detto che dopo la declaratoria della Corte dei conti non avrebbero

pagato più gli stipendi. Lì c'è stata una dichiarazione di un fine di non ricevere. Io dissi allora quella famosa battuta: « I cavalli non bevono. Qui non si vuole portare avanti il pagamento degli stipendi ai previdenziali ». Allora solo sotto questo profilo subiettivo si sarebbe avuta la motivazione dell'urgenza del decreto-legge che avrebbe consentito di pagare la tredicesima, che si diceva non si volesse pagare. Questo perché ella, onorevole ministro, non certo per una sua impuntatura personale, ma perché ciò sicuramente rispecchiava la volontà collegiale del Governo, aveva dichiarato che bisognava adeguarsi il più possibile alla declaratoria della Corte dei conti, mentre ella stesso aveva permesso, nelle prime battute della riunione, convenendo sulla mia osservazione, che la declaratoria della Corte dei conti non aveva valore cogente perché non era una norma legislativa, ma poteva essere soltanto una indicazione di massima perché finalmente l'annoso problema venisse risolto. Tanto è vero che non aveva valore cogente, ma era una indicazione di massima, che gli stessi rilievi la Corte dei conti aveva fatto nel 1963 ed erano rimasti lettera morta, perché il Governo non si era preoccupato di adeguarsi ai dettami della Corte stessa.

Né si ripeta l'argomento specioso sollevato dalla Corte dei conti, che ormai il conglobamento è stato conseguito, per cui viene meno quella ragione di attesa che era dettata dalla formazione delle norme sul conglobamento: abbiamo infatti appreso in quest'aula — l'onorevole Almirante ne è stato un diligente ed obiettivo espositore — che ancora ci sono per lo meno 200 voci da conglobare! Quindi, ammesso che si volesse dare credito alla delibera della Corte dei conti, è evidente che bisognava accettarla con il beneficio d'inventario, perché la Corte era partita da premesse errate, sostenendo che il conglobamento era stato integralmente eseguito.

E adesso in « questa selva selvaggia ed aspra e forte » di reticenze, di dubbi e di incertezze siamo chiamati a migliorare il decreto-legge. Dopo quello che è stato già detto in ordine ai primi emendamenti dall'onorevole Almirante e dall'onorevole Cruciani, mi limiterò ad illustrare sinteticamente questi altri emendamenti sul piano tecnico, dopo le chiarificazioni date sul piano giuridico-politico.

Col primo emendamento proponiamo di aggiungere al primo comma le parole « previa determinazione della equiparazione delle

qualifiche e funzioni fra statali e parastatali ». Solo in questo modo riusciamo a completare il primo comma dell'articolo 1, stabilendo il riferimento tra le qualifiche e funzioni tipiche degli statali e quelle dei parastatali. Ciò non solo per dare una dizione più chiara e più limpida al dettato della legge, ma anche perché non si può pervenire ad un empirico e meccanico parallelismo tra le qualifiche dei due settori, senza tenere in debito conto le funzioni che sono abbinate alle qualifiche stesse. Non aggiungo altro, perché qui è stato ampiamente chiarito il concetto della impossibilità vera e propria, in quanto la comparazione può farsi tra dati omogenei, come ci hanno insegnato gli studi di statistica, e non certo fra dati non omogenei. Il mio gruppo con questo emendamento fa uno sforzo di buona volontà, che almeno corregga in partenza quella impossibilità di confronto tra dati non omogenei che scaturirebbe dal dettato del decreto-legge, se rimanesse così com'è.

Sul nostro emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « non annessi a funzioni o servizi particolari », desidero dire che esso è stato suggerito dal fatto che non essendovi alcuna voce, tra le 200 e più accessorie, che sia comune a tutte le amministrazioni statali, in quanto le voci stesse hanno tutte una precisa caratteristica riferita a ciascun Ministero, si perverrebbe alla conclusione che di tali voci nessuna andrebbe in aggiunta allo stipendio-tipo statale da prendere come parametro per la comparazione. Sarà cura delle amministrazioni, nella discrezionalità responsabile, che, fra l'altro, le leggi riconoscono a questi tipi di istituti, trovare tra la molteplicità delle voci accessorie quelle che per la loro specifica natura possono presentare riscontro analogico di applicazione ai parastatali.

Anche questo è uno sforzo nostro, onorevole ministro; cioè noi, nella difficoltà quasi insuperabile di creare la possibilità del raffronto, indichiamo almeno alcuni principi fondamentali, che se non altro dovrebbero consentire di arrivare ad un minimo di comparazione.

Il successivo emendamento, che vorrebbe aggiungere, dopo le parole: « rispettivamente dalle amministrazioni dello Stato », le parole: « a struttura autonoma », è secondo noi utile ed opportuno. Infatti ci sembra che ragioni di più coerente assimilazione suggeriscano di prescrivere che il parallelismo dei trattamenti economici avvenga fra entità il più possibile omogenee. Riteniamo quindi

che le amministrazioni dello Stato più vicine alle amministrazioni previdenziali possano essere quelle a struttura autonoma, come i monopoli, l'ANAS o gli istituti di credito, quale ad esempio la Banca d'Italia.

Anche qui non ci sforziamo di tentare di sistemare sul piano legislativo una così delicata e complessa materia. Il volere paragonare l'attività delegata dallo Stato agli istituti previdenziali istituzionalmente autonomi con quella dei dipendenti di un Ministero costituisce non soltanto un'operazione assurda, ma addirittura la pretesa di voler risolvere il problema della quadratura del cerchio. Ecco perché questo emendamento rientra nel quadro e nello spirito degli altri emendamenti che abbiamo ora illustrato.

Per quanto concerne il successivo emendamento al secondo comma, devo dire che è utile, se non addirittura necessario, precisare che l'eventuale comparazione ai fini del tanto discusso scarto del 20 per cento fra statali e parastatali (ecco dove rivive quel famoso decreto n. 722, che, se sepolto, ci consentirebbe di muoverci con maggiore speditezza e senza tutti questi infingimenti) debba essere operata senza tenere conto del maggiore numero di ore lavorative dei parastatali, degli oneri che loro derivano dal doppio rientro (essi infatti fanno l'orario spezzato) e di altre particolarità congeniali al settore, i quali fattori tutti possono giustificare un congruo compenso da aggiungersi alla retribuzione già maggiorata del 20 per cento, al di fuori anche dell'eventuale assegno *ad personam*. Inoltre, se la comparazione deve avere un vero significato di equità, ai parastatali bisogna estendere immediatamente tutti i vantaggi derivanti agli statali dal loro stato giuridico in atto, e cioè garanzie nei trasferimenti, continuità del rapporto di impiego, promozioni in soprannumero e quant'altro è contenuto nelle norme giuridiche già citate.

Solo in questo modo, onorevole ministro, può considerarsi rispettato lo spirito delle conclusioni emerse nel corso della discussione svoltasi presso il suo Ministero; altrimenti continueremo a girare a vuoto e correremo il rischio tra un paio di mesi di dover ridiscutere per l'ennesima volta in quest'aula gli stessi argomenti e di lasciare soprattutto un senso di scontento e di precarietà in questa benemerita categoria di lavoratori che non si sa bene perché debba oggi essere sottoposta a queste docce scozzesi delle impennate governative.

L'emendamento al terzo comma, inteso a sopprimere le parole: « salvo quanto stabilito

dall'articolo seguente » riposa sulla necessità di giustificare l'emendamento che abbiamo proposto all'articolo 2, per il necessario coordinamento.

Passo ora agli emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge. Al primo comma proponiamo di sostituire le parole: « in misura superiore al 20 per cento », con le altre: « in misura superiore al 25 per cento », come da lunghi anni accade per i dipendenti dell'INPS. La riduzione del 5 per cento non consegue alcun fine moralizzatore. Non facciamo queste moralizzazioni al 5 per cento, onorevole ministro. Si moralizza al 100 per cento o non si moralizza. Non solleviamo questioni di sapore piuttosto ipocrita. La riduzione del 5 per cento non consegue alcun fine moralizzatore, ma serve solamente a dare all'opinione pubblica l'illusione che si sia moralizzato qualche cosa. Non mi sembra che questa sia una strada da percorrere.

Il secondo emendamento all'articolo propone di sostituire al primo comma le parole: « trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti », con le altre: « trattamento pensionistico previsto dal regolamento di previdenza in atto presso l'INPS », sopprimendo le parole: « e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia ». È opportuno — ed ecco perché noi insistiamo anche su questo emendamento — che tutta la materia relativa al trattamento di previdenza dei parastatali abbia, in analogia al trattamento economico degli stessi, una uniformità di indirizzo e quindi debba essere esteso a quegli istituti che ne sono ancora oggi privi quel regolamento di previdenza in atto presso l'INPS che, senza volere con ciò esprimere giudizi, può comunque ritenersi valido e rispondente alle aspettative dei previdenziali pensionandi.

Ho così terminato lo svolgimento di questi nostri emendamenti, che come ella vede, signor Presidente, si sono mantenuti su un terreno squisitamente tecnico ed hanno voluto quindi, in un certo qual modo, tener conto di certe esigenze emerse direi quasi all'unanimità in quest'aula, tranne la *rara avis* dell'onorevole Russo Spina (e si sa che spesso l'eccezione conferma la regola).

Onorevole ministro, non dico che ella abbia capitolato (non è del nostro linguaggio usare queste espressioni), ma dirò che si è convinto dell'opportunità di emendare il decreto; eviti dunque che si pervenga ad un *coitus interruptus*, e consenta che si giunga ad una completa e valida revisione di esso sulla scorta di tutto quello che è emerso da

questo dibattito. Facciamo adunque in modo che se il decreto-legge ha da essere convertito, sia convertito nella maniera più valida per la tutela del prestigio dello Stato italiano e degli interessi di tutti i parastatali.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bozzi, Cannizzo, Cocco Ortu, Cottone, Cassandro, Giomo e Cantalupo hanno proposto, al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, di sostituire le parole: « A tal fine si deve tener conto del », con le seguenti: « A tal fine i predetti consigli di amministrazione dovranno tener conto del ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BOZZI.** Chiedo di svolgere anche gli altri emendamenti presentati dal mio gruppo all'articolo 1 del decreto-legge.

**PRESIDENTE.** Sta bene Trattasi dei seguenti emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge:

al secondo comma, sopprimere le parole: « non annessi a funzioni o servizi particolari » (firmatari: Bozzi, Cannizzo, Cocco Ortu, Cottone, Cassandro, Giomo, Cantalupo);

al secondo comma, sostituire le parole: « rispettivamente dalle amministrazioni dello Stato », con le seguenti: « rispettivamente da amministrazioni dello Stato » (firmatari: Cocco Ortu, Bozzi, Cannizzo, Cottone, Cassandro, Giomo, Cantalupo);

al secondo comma, sopprimere le parole: « nonché della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale » (firmatari: Bozzi, Cannizzo, Cocco Ortu, Cottone, Cassandro, Giomo, Cantalupo);

alla fine del secondo comma, aggiungere le parole: « e ciò sulla base delle tabelle relative al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato che verranno predisposte dal Ministero del tesoro » (firmatari: Bozzi, Cannizzo, Cocco Ortu, Cottone, Cassandro, Giomo, Cantalupo);

dopo il secondo comma, inserire il seguente: « Agli effetti dell'adeguamento di cui ai comma precedenti il raffronto dovrà tener conto delle eventuali differenze di orario, delle modalità di prestazioni di lavoro e della omogeneità delle funzioni »; subordinatamente alla fine del secondo comma aggiungere le seguenti parole: « e della omogeneità delle funzioni » (firmatari: Cannizzo, Bozzi, Cocco Ortu, Cottone, Cassandro, Giomo, Cantalupo);

al terzo comma, sopprimere le parole: « escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto » (firmatari: Bozzi, Cannizzo, Cocco Ortu, Cottone, Cassandro, Giomo, Cantalupo);

al terzo comma, sostituire le parole: « La medesima parte sarà riassorbita per effetto dei successivi incrementi delle retribuzioni a qualsiasi causale dovuti », con le seguenti: « Per il riassorbimento dell'assegno personale si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 11 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1954, n. 869 » (firmatari: Cocco Ortu, Bozzi, Cannizzo, Cottone, Cassandro, Giomo, Cantalupo).

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**BOZZI.** Se ella lo consente, onorevole ministro, vorrei dire che il dibattito su questa legge mi ha dato ragione di meditare su molte cose e soprattutto su tre, che vorrei col molta rapidità sottoporre all'attenzione della Camera.

La prima è questa: si lamentava che vi fossero nel Parlamento italiano leggi-provvedimento, leggi-fotografia *ad personam*. Adesso introduciamo addirittura una nuova figura: la legge istruttoria, la legge interlocutoria, perché c'è una larga parte, la prima di questa legge, che non ha un carattere precettivo. In essa si dice soltanto: fate degli accertamenti. Ora, io domando se era proprio indispensabile ricorrere allo strumento della legge per una operazione meramente esecutiva di questo genere.

Questa, onorevole Presidente, è proprio una delle ragioni delle disfunzioni del Parlamento: il voler ricorrere all'idolo — ed è stato più volte denunciato anche in quest'aula — della legge per operazioni, per atti che si potrebbero fare con provvedimenti amministrativi, circolari o regolamenti; con provvedimenti cioè di esclusiva competenza del potere esecutivo. Il che poi, dal punto di vista pratico, agevolerebbe molto la risoluzione di taluni problemi.

Il secondo rilievo è questo: per dare attuazione ad una legge — e su questo noi siamo d'accordo con il ministro Bosco — cioè al decreto del 1945, n. 722, che è una legge valida (non entro in questi argomenti), siamo addirittura costretti a fare un'altra legge. Insomma, lo stato di disfunzione, di crisi, di scollamento, di questo paese è tale che per dire: « Attuiamo il decreto del 1945, n. 722 », noi dobbiamo fare un'altra legge: questa. Questo

è infatti lo spirito del disegno di legge al nostro esame.

Terzo rilievo: onorevole Bosco, voi del Governo avete introdotto oggi la nuova figura costituzionale dell'autosfiducia. Mi spiego: voi in Senato avete assunto in ordine a questo provvedimento un atteggiamento, che io adesso non approvo né critico — i senatori si sono comportati come tutti fanno — ma semplicemente rilevo. Voi avete assunto cioè un atteggiamento rigido: questo disegno deve passare come è, senza modificazioni; e avete posto anche la questione di fiducia per ben due volte: una questione di fiducia, badate, sui problemi sostanzialmente tecnici, sui quali anche in seno alla maggioranza vi può essere una disparità di vedute, pur essendovi concordanza per quanto riguarda la fiducia al Governo. Comunque avete voluto ricorrere alla fiducia. Qui alla Camera non dirò che avete capitolato, perché avete tanti dispiaceri voi del Governo che non ve ne voglio aggiungere altri; ma certo — usiamo una espressione eufemistica — una larghissima revisione delle posizioni l'avete compiuta. Ed è il merito del dibattito, è il merito del bicameralismo. Io sono contento di ciò, perché vuol dire che il bicameralismo qualche volta funziona, vuol dire che il nostro non è un sistema monocamerale con due tronconi, ma qualche volta, grazie a Dio, è un effettivo e funzionante sistema bicamerale.

Ma dal punto di vista politico e costituzionale credo che a nessuno sfugga, qui e fuori di qui, questa posizione di autosfiducia di un governo che ad un certo momento sullo stesso problema dice in un ramo del Parlamento una cosa, assume un atteggiamento, giunge fino a porre la questione di fiducia, e nell'altro ramo del Parlamento sullo stesso problema viene a degli accomodamenti. (*Interruzione del deputato Servello*).

Entrando nel merito, onorevole Bosco, onorevoli colleghi, noi siamo d'accordo — l'ho già detto — sulla esigenza fondamentale che le leggi siano rispettate. Non saremo mai noi liberali, che siamo fautori dello Stato di diritto, ad incrinare certi principi, perché riteniamo che particolari interessi settoriali, pur vivi e pur apprezzabili dal punto di vista umano ed economico, non debbano mai far perdere di vista l'interesse generale della collettività. Non dobbiamo perdere la visione della foresta per andare appresso a questo o a quell'albero, anche se ci è particolarmente caro.

Ma la verità è questa: si è determinata una situazione difficilissima, in relazione alla quale molte e pesanti sono state e sono le responsabilità del Governo. I dipendenti di

questi istituti previdenziali non hanno alcuna colpa di tale stato di cose. Essi infatti, nelle forme regolamentari ed in seguito a contrattazioni sindacali, hanno raggiunto un certo livello di trattamento retributivo che, fra l'altro, ha anche avuto l'approvazione del Governo. Proprio questo è il punto, che non è soltanto quindi un punto umano o sentimentale, ma è anche un punto giuridico e politico.

Alla Corte dei conti dobbiamo rispetto. Se noi incriniamo certi valori, certi ordini, tutto crolla. E nemmeno questo si possono augurare i dipendenti degli enti, perché la peggiore delle cose che potrebbe capitare loro è che questo provvedimento, pur con tutti i suoi difetti, pur con tutte le sue lacune, non dovesse essere approvato. Non so, signor Presidente, se il Governo avrebbe il potere di presentarne un altro, perché com'è noto, esiste una preclusione anche regolamentare di sei mesi, per cui finiremmo veramente nel caos e nella incertezza. La cosa migliore è avviare il problema a una qualche soluzione. Ed è perciò che noi vediamo negli emendamenti, che apprezziamo nella logica claudicante, difettosa di questo provvedimento, un opportuno tentativo di superamento.

Tuttavia, onorevole ministro, gradirei qualche chiarimento in merito alla commissione prevista nell'articolo aggiuntivo 1-bis, proposto dalla Commissione. Non si tratta certo, sia detto per inciso, della commissione dell'onorevole Almirante (la personalizzo, mi si perdoni), perché la commissione di cui all'emendamento dell'onorevole Almirante — non so se sia stato rilevato; se ripeto cose dette da altri, ne chiedo scusa — è fuori del sistema democratico, dato che chiama i parlamentari a fare un mestiere che i parlamentari non possono e non devono fare. Ella, onorevole Almirante, configura una commissione di parlamentari e di sindacalisti, una specie di nuova edizione...

ALMIRANTE. Mi permetta una cortese interruzione. Io ho detto questo: che quei deputati della maggioranza che continuamente si definiscono deputati sindacalisti, o postulano una Camera corporativa, e allora possono adottare legittimamente una simile autodefinizione, oppure, se si proclamano, come si proclamano, contrari ad ogni sistema corporativo, sono fuori dell'attuale sistema e sfruttano una simile definizione a vantaggio della maggioranza, a proprio vantaggio politico e contro gli interessi dei lavoratori.

BOZZI. Questo che ella dice può essere esatto; ma ella ha proposto e firmato — per-

metta questa polemica, che chiarisce certe posizioni — un emendamento nel quale configura una commissione costituita da parlamentari e sindacalisti i quali dovrebbero accertare la misura degli emolumenti degli impiegati statali e parastatali. Ma noi siamo un organo di indirizzo politico: noi non siamo il consiglio di amministrazione dell'INAIL o dell'INPS, noi siamo un organo di indirizzo politico e di controllo sul Governo. Se ci mettiamo a fare gli amministratori, chi controlliamo? Noi stessi?

SANTAGATI. Non si amministra niente con la commissione.

BOZZI. Mi pare che da questo punto di vista, senatore Bosco, l'aver affidato la competenza, e quindi la responsabilità, a un organo attivo — i consigli di amministrazione — sia corretto.

Tornando alla commissione prevista nell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, questa commissione — se ho capito — è tenuta ad esprimere un parere (è detto nell'emendamento) per la predisposizione degli « elementi necessari ». Questo parere è obbligatorio, ovviamente, cioè i consigli di amministrazione hanno l'obbligo di sentire la commissione; ma è anche vincolante? Non mi pare. Se ciò non è detto espressamente, a mio avviso tale parere non è vincolante. E si badi bene, non si tratta di un rilievo di marginale importanza, poiché, al limite, si potrebbe avere un conflitto tra il consiglio di amministrazione e la commissione che ha espresso il suo parere; cosa che non è certo da escludere dato che si tratta di una materia che scotta. E alcuni componenti della commissione che non hanno visto soddisfatti i loro particolari punti di vista potrebbero poi riproporli e farli valere in sede di consigli di amministrazione. Vogliamo rendere vincolante tale parere? Ma ciò non snaturerebbe la responsabilità dei consigli di amministrazione!

Un altro punto, onorevole ministro, è questo: può il consiglio di amministrazione, può questa commissione senza dubbio autorevole, determinare anche il trattamento economico dei dipendenti dello Stato? Questo è un punto che sconvolge anche un po' il sistema delle competenze. Va bene, rendiamo omaggio, come Stato di diritto, alla Corte dei conti; ma non dimentichiamoci di altri principi.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei dipendenti dello Stato esiste in Italia un apposito organo a ciò preposto: quest'organo è la ragioneria generale dello Stato, e più in generale il Ministero del tesoro. Può

una commissione, può il consiglio di amministrazione dell'INAIL o degli altri enti previdenziali stabilire qual è il trattamento economico dei dipendenti dello Stato? Non lo so. E una cosa possibile? Onorevole ministro, noi abbiamo una sola preoccupazione: che non si creino difficoltà su difficoltà, complicazioni su complicazioni. Se ci mettiamo sulla strada di risolvere il problema nell'interesse di tutti ed anche dei dipendenti degli enti previdenziali, se ci proponiamo di uscire dall'incertezza, facciamo un provvedimento (dato che ci siamo messi sulla via degli emendamenti) che sia nella maggior misura possibile chiaro ed applicabile!

Noi abbiamo proposto con un emendamento al secondo comma di sostituire le parole « dalle amministrazioni dello Stato », con le seguenti: « da amministrazioni dello Stato ». Forse non è accessibile questa formulazione a chi la legge così. Che cosa vuol dire? Quando si dice che si deve tener conto del trattamento complessivo corrisposto « dalle amministrazioni dello Stato », ci si riferisce evidentemente a « tutte le amministrazioni dello Stato », le quali sono l'una dall'altra diverse per struttura giuridica, per gli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti e per le loro funzioni, senza alcun riguardo per quella omogeneità di funzioni che è stata giustamente richiamata negli emendamenti del Governo e della maggioranza della Commissione. Dire, viceversa, « da amministrazioni dello Stato » (senza arrivare all'emendamento illustrato dall'onorevole Santagati che parla di « azienda autonome »), lascia tanto alla commissione quanto, in un secondo momento, ai consigli d'amministrazione una certa area di discrezionalità per individuare in concreto quali siano le amministrazioni statali le cui funzioni sono omogenee rispetto a quelle degli enti previdenziali. Inoltre se manteniamo le parole « dalle amministrazioni », ci mettiamo in un groviglio: quali amministrazioni? Tutte? Si farà una media del trattamento da esse corrisposto ai propri dipendenti? E che tipo di media?

Ripeto, onorevole ministro, questa è la nostra preoccupazione. Vogliamo veramente risolvere questo problema? Allora cerchiamo di migliorare il provvedimento. Nel nostro emendamento sostitutivo al terzo comma, abbiamo richiamato la legge del 1954 n. 869, la quale presenta una notevole analogia con il disegno di legge al nostro esame. Ella e gli onorevoli colleghi ricorderanno che ci fu un momento in cui l'allora Presidente della Repubblica Einaudi inviò un messaggio alle Camere per richiamare la loro attenzione sui

cosiddetti « diritti casuali ». Anche in quella occasione si trattava di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge (vedete come le situazioni si riproducono); e tale disegno di legge venne poi convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. Si stabilì in questa legge che taluni diritti cosiddetti casuali sarebbero rimasti (venne redatta un'apposita tabella), altri invece vennero assorbiti. Ed anche in quella circostanza (legge del 1954) fu introdotta la figura dell'assegno personale. Però allora si stabilì che sarebbero stati riasorbiti i due terzi di tale trattamento provvisorio nei futuri miglioramenti di stipendio. Il problema quindi non è nuovo. E aveva una logica quella legge del 1954: ristabiliva infatti l'ordine nell'amministrazione, ma nello stesso tempo teneva conto del trattamento economico raggiunto dai dipendenti, non creava situazioni di frattura e, soprattutto, non eliminava quello stimolo, quell'interesse agli avanzamenti di carriera che non è un interesse puramente individuale perché contribuisce al buon andamento dell'amministrazione.

L'amministrazione si compone di servizi, si sostanzia in una organizzazione, ma è fatta anche di uomini. Se gli uomini non trovano adeguati incentivi nel loro lavoro, se manca loro quella spinta ad un avanzamento nella carriera, avanzamento che necessariamente deve comportare anche un miglioramento economico, in definitiva sarà proprio il servizio a scapitarne perché non possiamo pretendere che i dipendenti siano santi o eroi. In questo mondo non tutti sono santi od eroi! Dissi in altra occasione che l'unica figura di santo vivente era l'onorevole La Pira. Ma adesso è uscito dalla comune, si è appartato dalla scena politica.

Viceversa, con questo disegno di legge si vuole creare un sistema di assorbimento totale del trattamento provvisorio nei futuri miglioramenti di stipendio; e come risultato si avrà un completo disinteresse dei dipendenti per gli avanzamenti di carriera, cosa questa che si risolverà quindi non solo in un danno ingiusto per il personale, ma in un danno per la stessa amministrazione. Di qui la ragione del nostro emendamento che richiama la legge 26 settembre 1954, n. 869.

Ripeto, noi sentiamo l'esigenza che in questo Stato di diritto, in questa fase di scollamento crescente dello Stato, si salvi qualche pilastro, si salvi qualche valore, e sentiamo l'esigenza di creare per i dipendenti degli enti previdenziali una situazione di certezza. Perché la cosa peggiore è proprio l'incertezza del domani. Sull'incertezza non si costruisce l'av-

venire degli individui, né quello delle famiglie, né tanto meno quello degli Stati. Ed è per questo che noi raccomandiamo all'attenzione della Camera e del Governo i nostri emendamenti. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Armato, Storti e Scalia hanno proposto:

al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, di sopprimere le parole: « non annessi a funzioni o servizi particolari »;

al terzo comma dello stesso articolo, di sostituire le parole: « retribuzioni a qualsiasi causale dovuti », con le altre: « dovuti a miglioramenti di carattere generale »;

dopo l'articolo 1 del decreto-legge, di inserire il seguente articolo 1-bis:

« Per l'applicazione del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, il Governo predisporrà per ogni qualifica la esatta rilevazione delle retribuzioni reali, compresi gli assegni percepiti a qualsiasi titolo, del personale dello Stato, compreso quello dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo ».

**SCALIA.** Anche a nome degli altri firmatari, signor Presidente, dichiaro di ritirare questi emendamenti. Chiedo di motivare brevemente le ragioni che ci hanno indotto a farlo, aderendo alla soluzione che oggi è stata proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCALIA.** Farò preliminarmente una doverosa considerazione: non abbiamo nulla in contrario a riconoscere che evidentemente il decreto era nato con difetti strutturali; ed è perciò ovvio che esso resti, anche nella sua attuale formulazione, con alcuni di questi difetti strutturali. Restano cioè alcune contraddizioni tra questa e quella dizione nello stesso decreto. Ma poiché l'ottimo è nemico del buono, dirò le ragioni di carattere tecnico che hanno motivato il nostro atteggiamento (onorevole Almirante, spero che ella avrà la pazienza di ascoltarmi con la stessa cortese attenzione con cui l'ho ascoltata un momento fa), e i motivi per cui non abbiamo nulla in contrario ad ammettere la permanenza di contraddizioni in termini rimaste nel decreto.

Ciò che nasce con difetti strutturali resta con difetti strutturali. Perché allora abbiamo accettato una soluzione che pure non convince alcuni colleghi, i quali per altro hanno confessato apertamente la loro ignoranza sindacale? Abbiamo accettato questa soluzione

di compromesso perché riteniamo in definitiva di avere salvaguardato gli interessi sostanziali che ci premeva di salvaguardare.

L'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione — e mi soffermerò soltanto su di esso perché proprio in esso è contenuto il meccanismo più importante — prevede innanzi tutto l'istituzione di una commissione nella quale sono presenti le parti interessate. Dichiaro subito che questo è un primo elemento di tranquillità perché la presenza delle parti interessate restituisce ad esse la gestione di una materia nella quale i sindacati avevano finito per giocare un ruolo secondario. Infatti, tutto il meccanismo del decreto poneva i sindacati dei lavoratori interessati nella condizione di dover subire una procedura, in relazione alla quale non era ammessa né possibilità di difesa, né possibilità di appello.

La creazione della commissione perciò costituisce l'accoglimento di un nostro voto, con il quale sottolineavamo la necessità che fossero affidate ai sindacati stessi la gestione e l'amministrazione dei propri contratti. Con tale commissione si dà ai sindacati, attraverso i sei rappresentanti chiamati a far parte della commissione stessa, la possibilità di far sentire la loro voce in sede di predisposizione degli elementi necessari, ai fini degli accertamenti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge.

Mi rendo conto come l'attenzione dei colleghi si sia soffermata soltanto sul primo comma; pertanto, nel momento stesso in cui dichiaro di ritirare questi emendamenti, mi permetto di attirare l'attenzione della Camera anche sul secondo comma dell'articolo aggiuntivo che sembrerebbe superfluo, una specie di *repetita iuvant*. In realtà non è così, e desidero sottolinearlo, specie nel punto in cui è detto che « la commissione effettuerà tutte le necessarie rilevazioni tenendo conto anche degli emolumenti a carattere discrezionale mediamente fruiti dal personale statale ».

Secondo le valutazioni che facciamo, noi sindacalisti, anche se per nostra sfortuna deputati...

ALMIRANTE. Per sfortuna dei lavoratori !

SCALIA. Lo vedremo se è per sfortuna dei lavoratori. Noi per ora conosciamo soltanto la fortuna che essi hanno avuto per tanto tempo in esperienze storiche cui ella si richiama. (*Proteste a destra — Richiami del Presidente*).

In ogni caso desidero fare presente che un momento fa, anche perché non mi sentivo minimamente toccato dalle osservazioni pur assai pesanti dei colleghi dell'opposizione, non ho reagito e non ho neppure dato la sensazione di ascoltare quello che si diceva; quindi invoco uguale pazienza da parte loro. (*Interruzioni dei deputati Cruciani e Santagati — Richiami del Presidente*).

Dicevo che vi è un secondo comma con cui si ripuntualizzano i criteri in base ai quali si deve dar luogo alla declaratoria delle retribuzioni corrisposte nel settore statale. Anche perché so che si cerca di diffondere nebbia e fumo circa i termini dell'accordo che è stato realizzato, devo dire che sulla base dei modesti calcoli che noi facciamo, dagli accertamenti relativi alle retribuzioni corrisposte agli statali, fatti attuando i criteri da noi concepiti, non dovrebbe sortirne alcun danno per i previdenziali. Questo desidero affermarlo con tutta tranquillità, senza preoccupazioni, proprio perché non si diffondano equivoci circa la natura e l'interpretazione di questo secondo comma.

Alcuni colleghi di un certo gruppo politico hanno scoperto, per fortuna, nel loro animo una naturale predilezione e vocazione previdenziale. Essi hanno parlato della sterilità della nostra posizione, e ci hanno domandato per quale motivo alla fine noi non abbiamo preferito votare contro il Governo ed esaurire la nostra posizione in uno strumentalismo, politico puro e semplice. Se questo è il modo con cui i colleghi di altri gruppi politici intendono difendere i lavoratori per parte nostra desideriamo sottolineare che non abbiamo alcuna intenzione di strumentalizzare politicamente le nostre posizioni.

Non abbiamo voluto infatti esaurire la nostra azione in una inutile e sterile protesta, ma ci siamo concretamente preoccupati di fare il bene e l'interesse dei lavoratori degli enti previdenziali. Abbiamo pertanto preferito alla platealità di un gesto puramente protestatario e nominalistico, la realizzazione di un accordo che tutela in concreto, restituendo ai sindacati la loro funzione, l'interesse dei lavoratori degli enti previdenziali.

Ho potuto notare una contraddizione in termini nei discorsi dei colleghi del gruppo « missino » laddove alla dichiarazione dell'onorevole Almirante, che parlava di tradimento dei lavoratori, ha fatto riscontro la dichiarazione del collega Santagati, il quale è stato costretto ad ammettere, insieme al collega Cruciani, di essere assai rammaricato per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

non essere stato consultato circa i nuovi accordi che andavano realizzandosi. (*Interruzioni a destra*). Allora, delle due l'una: o si tratta di un dispiacere puro e semplice per non essere stati consultati, o si tratta invece di tradimento. (*Interruzione del deputato Almirante*). Mentre ella, onorevole Almirante, ha dichiarato che noi eravamo andati contro gli interessi dei lavoratori, i suoi colleghi Santagati e Cruciani, senza ripetere questo tipo di insulto — poiché di insulto si tratta, essendo evidentemente un'affermazione gratuita — si sono invece doluti di non essere stati ammessi a discutere questa vicenda. (*Commenti a destra*).

Ecco perché noi abbiamo preferito assumere un atteggiamento che in concreto...

SANTAGATI. ... contrasta con quello del suo collega Armato! (*Richiami del Presidente*). Signor Presidente qui si fa il gioco delle parti!...

SCALIA. Mi rendo conto dei motivi del palese livore che assale i colleghi « missini » per l'accordo raggiunto in materia, senza la loro attiva presenza o partecipazione. (*Commenti a destra — Richiami del Presidente*).

CRUCIANI. Ma se voi avevate accettato tutto! Le modifiche sono dovute proprio alla nostra azione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non trasformiamo il dibattito in una conversazione; allorché intervenite, spiegatevi bene, in maniera che non vi siano equivoci.

La differenza di posizioni è una cosa normale; sarebbe un'anormalità se vi fosse un consenso unanime. Basta spiegare le proprie posizioni.

SCALIA. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quanto ho detto era rivolto anche a lei, onorevole Scalia.

SCALIA. La ringrazio anche per questo, signor Presidente. Agli altri è stato consentito di esprimere il loro punto di vista; desidererei con la stessa tranquillità poter esporre il mio. L'ho ringraziata, signor Presidente, perché ella tutela la mia libertà di parola.

Da parte mia c'è tutta la volontà di motivare le ragioni per cui ritiriamo i nostri emendamenti: li ritiriamo perché riteniamo che l'istituzione di una commissione restituisca la gestione di questi interessi ai sindacati dei lavoratori e perché riteniamo che i criteri fissati e puntualizzati nel secondo

comma dell'articolo 1 diano ampie garanzie che gli interessi dei lavoratori degli enti previdenziali saranno tutelati dalla commissione. E pur convenendo sul fatto che le contraddizioni strutturali che vi erano nel decreto restano, noi riteniamo che con gli intervenuti emendamenti i lavoratori degli enti previdenziali potranno trovare adeguata tutela.

Tuttavia, nel mentre ritiriamo i nostri emendamenti, e ci dichiariamo sodisfatti per l'accordo raggiunto, desideriamo anche ribadire che tutto ciò non costituisce una preclusione per una ulteriore e più incisiva difesa degli interessi della categoria. In seno alla commissione i sindacati verificheranno in concreto la possibilità di dar luogo agli accertamenti previsti da questa legge. Qualora poi si dovesse accertare che è impossibile procedere a tale tipo di accertamenti, i sindacati useranno tutti i mezzi a loro disposizione (compresa anche l'eventuale richiesta di abrogazione del decreto n. 722, se fosse necessario nell'interesse dei lavoratori degli enti previdenziali). Perché — lo ripeto — l'adozione di questa soluzione non costituisce una preclusione, ma tutte le strade restano aperte per una possibile ulteriore difesa degli interessi della categoria dei lavoratori degli enti previdenziali.

Per questi motivi, a nome dell'organizzazione per la quale ieri, insieme all'onorevole Armato, abbiamo sviluppato le nostre argomentazioni, mi dichiaro soddisfatto del compromesso che si è realizzato, che salvaguarda esaurientemente gli interessi dei dipendenti degli enti previdenziali nel più ampio quadro della tutela degli interessi di tutti i lavoratori italiani.

PRESIDENTE. L'onorevole Righetti ha proposto:

al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, di sostituire le parole: « al personale dipendente rispettivamente dalle amministrazioni dello Stato », con le seguenti: « al personale dipendente da amministrazioni dello Stato »;

al terzo comma dello stesso articolo, di sopprimere le parole: « escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto »;

al medesimo terzo comma, di sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Per il riassorbimento dell'assegno personale si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito in legge 26 settembre 1954, n. 869 »; subordinatamente, di sostituire gli ultimi due periodi del terzo comma con il seguente: « La parte di tale trattamento che

risultati in eccedenza rispetto a quelle che saranno stabilite con le deliberazioni di cui sopra, è corrisposta a titolo di assegno personale ».

L'onorevole Righetti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**RIGHETTI.** A conclusione del mio intervento nel dibattito generale auspico che il Governo non scegliesse la via di una ostinata e non giustificata opposizione all'accoglimento di modifiche migliorative del decreto-legge sottoposto al nostro esame per la conversione in legge.

Son perciò lieto di dare atto che questo è avvenuto: e cioè che si è dato corso ad una intesa, che avrebbe forse (la mia è un'annotazione puramente personale) potuto dar luogo a toni di minore drammaticità a questo nostro dibattito se fosse stata meglio approfondita presso l'altro ramo del Parlamento.

Comunque, si è giunti alla presentazione da parte della Commissione, con il gradimento del Governo, di alcuni emendamenti, due dei quali, in pratica, recepiscono interamente due di quelli che avevo proposto e quindi non posso non compiacermene, ritirando nel contempo i miei emendamenti correlativi. Il terzo, in verità, lascia in me alcune perplessità non riuscendo a capire perché, modificando l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge nel testo presentato al Senato, la Commissione e il Governo non si siano rifatti, nella loro proposta di emendamento, a quella legge n. 869 del 26 settembre 1954 che pure regolamentava materia analoga. Dichiaro comunque di non insistere neppure sull'altro mio emendamento sostitutivo al terzo comma.

Al riguardo per altro (e volgo rapidamente alla conclusione) ritengo che questi motivi di preoccupazione siano largamente superati dall'articolo 1-bis, che viene proposto in aggiunta al testo votato dal Senato. In primo luogo perché ho una maturata convinzione, che mi deriva da una certa esperienza di trattative sindacali in questo settore; se la commissione prevista da questo articolo opererà secondo le direttive dall'articolo stesso indicate, il problema in concreto non avrà pratica rilevanza. Comunque, i diritti dei lavoratori, in sede di commissione, possono essere direttamente tutelati dalle rappresentanze sindacali. Ciò è importante non tanto per il tipo o le proporzioni di questa rappresentanza, ma per il fatto giustamente sottolineato da altri colleghi che, mentre con il testo del decreto-legge, quale ci era stato presentato, i sindacati erano praticamente estromessi dalla fase

della verifica del parametro di riferimento per il confronto della retribuzione fra previdenziali e statali, in questo modo, invece, il sindacato torna ad essere presente; viene inoltre riconosciuta ad essi, entro certi limiti, una certa possibilità di contrattazione, poiché la seconda parte di questo articolo aggiuntivo 1-bis contiene riferimenti ad elementi non rigorosamente e rigidamente predeterminati ma soggetti a specifica e discrezionale valutazione della commissione, come, ad esempio, il maggiore onere derivante ai previdenziali per il doppio accesso e le conseguenze relative.

Avendo quindi l'articolo 1-bis reintrodotta la possibilità concreta di un inserimento della rappresentanza sindacale delle categorie nella definizione del parametro, lasciando inalterata quella che è la prospettiva più generale, cioè il comportamento delle organizzazioni sindacali di fronte alla determinazione di questo parametro, ed essendosi inoltre, anche in sede tecnica, parzialmente almeno, accettati alcuni emendamenti che ripristinano una certa logica del decreto-legge, dichiaro di accedere agli emendamenti presentati dalla Commissione e accettati dal Governo.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cacciatore, Alini, Pigni, Naldini, Raia, Passoni, Menchinelli, Minasi, Avolio, Bernardi e Foa hanno proposto, al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, di sopprimere le parole: « escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto ».

Gli onorevoli Cacciatore, Alini, Minasi, Naldini, Raia, Bernardi e Foa hanno proposto, al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, di sopprimere le parole: « in misura superiore al 20 per cento ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**CACCIATORE.** Mentre il collega Scalia ha elencato i motivi in base ai quali la CISL ha ritirato i propri emendamenti, sia concesso a me di spiegare i motivi in base ai quali il gruppo del PSIUP non assume un analogo atteggiamento.

Tutte le ragioni della soddisfazione della CISL, che giustificherebbero la sua clamorosa ritirata, sembra si risolvano nella istituzione della commissione. Senonché non è affatto detto che questa commissione potrà adottare all'unanimità le proprie decisioni; ma, soprattutto, rimanendo in vigore il decreto del 1945, la commissione non potrà autonomamente stabilire un qualsiasi parametro, essendo sempre vincolata a quel 20 per cento. E nell'ipotesi — con tutta la buona volontà dei rappresentanti

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

dei lavoratori — che si giunga ad accertare che la retribuzione attuale dei previdenziali è superiore a quel 20 per cento, verrà ugualmente ferito il principio, che noi abbiamo difeso e difendiamo, del rispetto dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori. I lavoratori non debbono, non possono tornare indietro; le retribuzioni dei lavoratori non possono essere modificate in *peius*. Non capisco, quindi, come la CISL possa giustificare la sua clamorosa ritirata.

STORTI. Pensi a giustificare perché non ritira i suoi emendamenti!

CACCIATORE. È quel che sto facendo. Che i motivi da me adottati siano giusti risulta dalla conclusione cui è pervenuto il collega Scalia, il quale ha detto che, nell'ipotesi che la commissione non si trovi d'accordo, nell'ipotesi che la commissione debba riconoscere che nella retribuzione dei previdenziali vi è un'eccedenza rispetto al 20 per cento, i deputati della CISL chiederanno l'abrogazione del decreto del 1945. Questa è stata la sua conclusione, onorevole Scalia; ma allora, perché non fare adesso, accettando il nostro emendamento, quello che dovrà fare a maggio?

SCALIA. Onorevole Cacciatore, non intendo polemizzare con lei, ma desidero soltanto spiegarle che solo il giorno in cui si constatasse l'impossibilità di questo raffronto si avrebbero tutte le ragioni per fare ciò che oggi potrebbe suonare come una sorta di pregiudiziale esclusione di questa possibilità di raffronto. La invito perciò a valutare bene anche questa considerazione.

CACCIATORE. Ella sa benissimo che ci troviamo di fronte ad una tabella già preparata e già resa esecutiva da parte della Corte dei conti. Quindi è chiaro che quella tabella sarà applicata nel caso che la commissione non raggiunga l'accordo, nel caso che la commissione non riesca a dimostrare che i previdenziali sono entro il limite del 20 per cento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Venturoli, Tognoni, Biagini, Abenante, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Mazzoni, Sacchi, Rossinovich, Sulotto, Accreman, Maria Lisa Cinciari Rodano, D'Onofrio, Gullo, Lizzero, Laconi, Li Causi, Maria Bernetic, Nannuzzi e Scotoni hanno proposto, al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, di sopprimere le parole: « escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto ».

L'onorevole Venturoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VENTUROLI. Non insisto, signor Presidente, essendo il mio emendamento identico ad uno di quelli presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mazzoni, Tognoni, Biagini, Abenante, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Sacchi, Rossinovich, Sulotto, Venturoli, Accreman, Maria Lisa Cinciari Rodano, D'Onofrio, Gullo, Lizzero, Laconi, Li Causi, Maria Bernetic, Nannuzzi e Scotoni hanno proposto, all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, di sostituire le parole: « dal servizio », sino alla fine con le seguenti: « tale assegno può essere riassorbito soltanto in caso di aumenti di carattere generale e nella misura di un quarto degli aumenti medesimi. L'indennità integrativa speciale — scala mobile — di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, non è riassorbibile ».

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAZZONI. Mi sembra che tanto l'onorevole Bozzi quanto l'onorevole Righetti abbiano già indicato l'opportunità di contenere l'assorbimento dell'assegno personale. L'emendamento vuole appunto tutelare una parte di questo assegno, rendendolo non riassorbibile, in modo da mantenere condizioni già precedentemente acquisite da parte dei previdenziali.

Non credo sia necessario aggiungere altro, essendo già emerse con chiarezza dal dibattito le ragioni del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abenante, Tognoni, Biagini, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Mazzoni, Sacchi, Rossinovich, Sulotto, Venturoli, Accreman, Maria Lisa Cinciari Rodano, D'Onofrio, Gullo, Lizzero, Laconi, Li Causi, Maria Bernetic, Nannuzzi e Scotoni hanno proposto, al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, di sopprimere le parole: « in misura superiore al 20 per cento ».

L'onorevole Abenante ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ABENANTE. Desidero ricordare che il 26 ottobre 1966 la Camera trattò il problema di certe situazioni personali che avevano colpito l'attenzione pubblica, in particolare i lavoratori; e tutti i gruppi si trovarono concordi sulla necessità di abolire le famose liquidazioni in capitale.

La dizione del decreto governativo, anziché salvaguardare gli interessi di carattere generale, perpetua una vecchia pratica che si era andata istituendo in questa materia: quella per cui molti di coloro che avevano tale fa-

coltà di opzione preferivano percepire una parte del trattamento di quiescenza in capitale e l'altra nel modo normale.

Di fronte ad un testo legislativo che si propone — secondo l'impostazione propria del Governo — di riordinare il settore in ossequio al deliberato della Corte dei conti, noi riteniamo che sia necessario ed indispensabile abolire il descritto sistema, per permettere anche ai dipendenti degli istituti previdenziali di partecipare alla dinamica generale del miglioramento dei trattamenti di quiescenza.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati ?

**BRESSANI, Relatore.** Con i suoi emendamenti sostitutivi, l'onorevole Cacciatore tende a conservare per un periodo di tempo indeterminato il trattamento derivante dalle disposizioni vigenti che hanno dato occasione alla declaratoria di illegittimità della Corte dei conti.

**CACCIATORE.** Non parli di declaratoria di illegittimità !

**BRESSANI, Relatore.** Dirò allora declaratoria di non conformità a legge, se preferisce, declaratoria, comunque, che ha dato occasione al provvedimento. La Commissione non accetta questi emendamenti, perché ritiene che sia essenziale la prefissione di un termine entro il quale i consigli d'amministrazione debbono operare l'adeguamento del trattamento dei previdenziali alle disposizioni di legge. Analoghe argomentazioni valgono per l'emendamento sostitutivo Tognoni, che pure tende allo stesso fine.

Circa l'emendamento Almirante, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, la Commissione osserva che il termine del 30 giugno sembra congruo e sufficiente per effettuare le necessarie operazioni di raffronto. La Commissione non accetta pertanto tale emendamento, che indica il termine del 31 dicembre e prevede la costituzione di una commissione secondo criteri diversi da quelli che hanno ispirato l'articolo aggiuntivo 1-bis della Commissione. Per le stesse ragioni la Commissione non accetta gli altri due emendamenti Almirante al primo comma.

Quanto all'emendamento Bozzi, parzialmente sostitutivo del secondo comma, la Commissione rileva che si tratta di un emendamento puramente formale; e, poiché ritiene sufficientemente chiaro che destinatari dei prece-  
tti contenuti nell'articolo 1 del decreto-leg-

ge siano appunto i consigli di amministrazione che devono provvedere agli adeguamenti, si dichiara contraria. Pure parere contrario esprime sull'emendamento Bozzi parzialmente soppressivo del secondo comma, perché si è ritenuto di proposito di escludere dalla valutazione del parametro rappresentato dal trattamento degli statali gli assegni connessi a funzioni o servizi particolari, che invece l'onorevole Bozzi intenderebbe prendere in considerazione al fine del confronto da eseguire.

Queste stesse ragioni inducono la Commissione a respingere anche l'emendamento Almirante ugualmente soppressivo al secondo comma. L'emendamento Armato, di uguale contenuto, è stato ritirato.

L'emendamento Righetti al secondo comma è stato ritirato.

La Commissione non accetta l'emendamento sostitutivo Cocco Ortu al secondo comma, perché nel testo del provvedimento ci si vuole riferire alla generalità dell'amministrazione dello Stato.

Il primo emendamento Almirante aggiuntivo al secondo comma vorrebbe confrontare il trattamento goduto dai previdenziali con quello dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato aventi struttura autonoma. La Commissione è contraria, come è contraria anche all'altro emendamento Bozzi soppressivo al secondo comma, in quanto non si rende conto del loro significato.

La Commissione è contraria all'altro emendamento Almirante e all'emendamento Bozzi, aggiuntivi al secondo comma, per le ragioni esposte precedentemente a proposito di analoghi emendamenti. È contraria pure all'emendamento Cannizzo, al secondo comma, perché superfluo. Infatti nel testo del provvedimento e in uno degli emendamenti presentati dalla Commissione esiste una formula atta a superare le preoccupazioni dell'onorevole Cannizzo.

La Commissione non può accettare l'emendamento Almirante soppressivo al terzo comma, che vorrebbe differire nel tempo l'applicazione dell'articolo 2, del decreto-legge, conservando in via transitoria la disciplina vigente anche per quanto riguarda la capitalizzazione della pensione. Noi infatti riteniamo che la disciplina di cui all'articolo 2 debba entrare immediatamente in vigore con l'approvazione del decreto-legge.

I successivi emendamenti soppressivi Bozzi, Righetti, Cacciatore, Venturoli e Almirante al terzo comma devono ritenersi superati

per la presentazione di un identico emendamento da parte della Commissione.

Circa l'emendamento Mazzoni all'ultimo comma, la Commissione è sostanzialmente contraria alla prima parte, mentre relativamente alla seconda vale l'emendamento proposto dalla stessa Commissione, che, per quanto diversamente formulato, si propone di ottenere il medesimo risultato.

La Commissione è contraria all'emendamento Cocco Ortu sostitutivo al terzo comma.

L'emendamento Righetti al terzo comma è stato ritirato; e così pure quello Armato.

La Commissione è infine contraria, per le ragioni già esposte anche in sede di replica, all'emendamento Almirante aggiuntivo al terzo comma.

L'articolo aggiuntivo 1-bis proposto dall'onorevole Armato è stato ritirato.

La Commissione non accetta, infine, gli emendamenti Cacciatore, Almirante e Abe-nante all'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sarò molto breve, dato che ho già risposto a molte delle argomentazioni che sono state portate a sostegno degli emendamenti nel corso del mio intervento a conclusione del dibattito generale.

Desidero ringraziare gli onorevoli Scalia e Righetti per aver ritirato i propri emendamenti a seguito dell'accordo raggiunto fra Commissione e Governo. A proposito di questo accordo sono stati formulati giudizi molto pesanti e spesso contraddittori, poiché da uno stesso deputato ho ascoltato l'affermazione secondo la quale avrebbero capitolato sia il Governo sia i sindacati, il che evidentemente è contraddittorio, perché o ha capitolato l'uno o hanno capitolato gli altri. In realtà nessuna capitolazione c'è stata, né da parte del Governo né da parte dei sindacati, né c'è stata, come ha detto l'onorevole Cacciatore, alcuna clamorosa ritirata da parte dei sindacati. Ha prevalso il giusto metodo democratico di un dialogo costruttivo fra Parlamento e Governo.

Debbo dire poi all'onorevole Bozzi, il quale mi ha rivolto taluni cortesi interrogativi, che il Governo non ha inteso in alcun modo allontanarsi dalla linea seguita nell'altro ramo del Parlamento, in quanto il voto di fiducia fu posto non già su questioni di carattere tecnico e di carattere complementare od integrativo ma su questioni fondamentali, sulle quali il Governo ha resistito sia in questo sia nell'altro ramo del Parlamento. L'ho già detto nel mio intervento conclusivo del dibattito generale.

Cioè noi non possiamo accettare il rinvio *sine die* dell'adeguamento, non possiamo accettare che in occasione di un provvedimento originato dalla determinazione della Corte dei conti si abroghi l'articolo 14 del decreto n. 722, né possiamo accettare la riassorbibilità rinviata ai futuri aumenti di carattere generale.

Aggiungo anche che non possiamo accettare ai fini della riassorbibilità dell'assegno personale il riferimento alla legge del 1954, che aveva un suo specifico contenuto, limitato alle cosiddette « casuali ». Inoltre l'istituto del riassorbimento ha avuto una diversa regolamentazione con l'articolo 202 della legge del 1957 sullo stato giuridico del personale statale. Quindi il Governo non ha fatto altro in questa Camera che seguire la linea adottata nell'altro ramo del Parlamento, in cui sono stati accettati taluni emendamenti, come quello della pensionabilità, come quello della eliminazione del riferimento al trattamento di quiescenza e al trattamento giuridico, ma senza travolgere la sostanza della determinazione della Corte dei conti.

Con uguale spirito di comprensione verso la categoria e di rispetto verso la determinazione della Corte dei conti, il Governo ha accettato anche alla Camera gli emendamenti che qui sono stati proposti dalla Commissione. Ribadisco che il Governo accetta soltanto quegli emendamenti e non è d'accordo con gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento principale e gli emendamenti subordinati, interamente sostitutivi dell'articolo 1 del decreto-legge, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento principale Cacciatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento subordinato Cacciatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento subordinato Cacciatore.

(Non è approvato).

Il successivo emendamento Tognoni, avendo contenuto identico al primo emendamento Cacciatore, è precluso.

Onorevole Almirante, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Almirante interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Almirante sostitutivo al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Almirante aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge.

*(Non è approvato).*

Onorevole Bozzi, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Almirante, soppressivo al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge.

*(Non è approvato).*

Onorevole Bozzi, mantiene gli emendamenti Cocco Ortu, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo Cocco Ortu al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge.

BONEA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Il gruppo liberale voterà a favore di questo emendamento Cocco Ortu, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: «rispettivamente dalle amministrazioni dello Stato» con le parole: «rispettivamente da amministrazioni dello Stato», perché siamo convinti che quest'ultima dizione sia non soltanto differenziata sul piano grammaticale, ma contenga anche l'indicazione specifica di una generalità che poi è stata ripresa — come ha rilevato l'onorevole Righetti nel suo intervento — nell'articolo 1-bis, secondo comma, della Commissione, dove si legge appunto: «dal personale statale».

Se anche il Governo e la Commissione hanno sentito la necessità di rendere più generica la dizione dell'articolo 1-bis, non si comprende per quale ragione anche nell'arti-

colo 1 non si debba parimenti — dal punto di vista grammaticale e sostanziale — modificare un'espressione che aumenterebbe di molto l'imbarazzo della commissione incaricata di procedere alla comparazione delle diverse situazioni retributive nel campo del pubblico impiego.

Il relatore non ha dato ragione del parere contrario della Commissione: mi sembra invece che l'onorevole Righetti sia stato molto chiaro ed esplicito. Voglio però far rilevare all'onorevole Righetti, al presidente della Commissione e al ministro che la dizione usata nell'articolo 1 verrebbe a porsi nettamente in contrasto — ripeto — con quella dell'articolo 1-bis.

Aggiungo che voteremo poi a favore dell'altro emendamento Cocco Ortu al terzo comma, sul quale pure insistiamo, perché ci sembra — come ha sottolineato l'onorevole Bozzi nel suo chiarissimo e brillante intervento — che darebbe maggior certezza e tranquillità, sia agli impiegati sia agli istituti sia anche alla commissione di cui all'articolo 1-bis, il richiamo alla legge già intervenuta sulla regolamentazione dei diritti casuali nel 1954. Inserendo all'articolo 1 il riferimento a questa legge, riteniamo che il decreto così modificato possa risultare più gradito agli interessati e a noi che lo stiamo votando.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Cocco Ortu al secondo comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, inteso ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 1 del testo modificato dal Senato, dopo la parola: «disposizioni», la parola: «vigenti».

*(È approvato).*

Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo Almirante al secondo comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'altro emendamento Almirante aggiuntivo al secondo comma.

*(Non è approvato).*

Onorevole Bozzi, insiste per gli emendamenti Cannizzo, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Almirante al terzo comma, inteso a

sopprimere le parole: « salvo quanto stabilito dall'articolo seguente ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, inteso a sopprimere, al terzo comma, secondo periodo dell'articolo 1 del testo modificato dal Senato, le parole: « escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto ».

(È approvato).

L'emendamento della Commissione testé approvato assorbe gli identici emendamenti Bozzi, Righetti, Cacciatore, Venturoli e Almirante.

Onorevole Tognoni, mantiene l'emendamento Mazzoni, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOGNONI. Il secondo periodo dell'emendamento ci sembra assorbito dalle precedenti votazioni. Manteniamo, quindi, soltanto la prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'emendamento sostitutivo Mazzoni al terzo comma.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Cocco Ortu al terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, inteso a sostituire, all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del testo modificato dal Senato, le parole: « delle retribuzioni a qualsiasi causale dovuti » con le altre: « degli stipendi o delle paghe a qualsiasi titolo dovuti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Almirante al terzo comma.

(Non è approvato).

Avverto che all'articolo 1-bis della Commissione gli onorevoli Venturoli, Tognoni, Mazzoni, Abenante, Sacchi, Rossinovich, Sulotto, Giulietta Fibbi, Ado Guido Di Mauro e Biagini hanno proposto di sostituire le parole: « sei rappresentanti sindacali » con le altre: « dieci rappresentanti sindacali ».

TOGNONI. Chiedo di svolgere io questo emendamento; e, al tempo stesso, di esprimere il pensiero del nostro gruppo sull'articolo aggiuntivo 1-bis, proposto dalla Commissione,

e sulle altre modifiche già approvate su proposta della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Noi abbiamo presentato questo emendamento all'emendamento della Commissione per una ragione molto semplice: perché nella composizione della commissione prevista dall'articolo 1-bis le organizzazioni sindacali sono in netta minoranza. Pertanto, proprio ai fini di cui or ora parlava l'onorevole Scalia circa l'azione che i sindacati possono svolgere all'interno di questa commissione, riteniamo che sia giusto allargare la loro rappresentanza.

Noi comunisti voteremo a favore dell'emendamento della Commissione perché, intanto, abbiamo visto accolti in quel testo due emendamenti che il nostro gruppo aveva presentato, come poco fa ha ricordato l'onorevole Cacciatore e come ha rilevato il collega Mazzoni nell'illustrare il proprio emendamento. Sono state cancellate due delle ingiustizie più gravi contenute nel decreto-legge presentato dal Governo e nel testo pervenutoci dal Senato: quella relativa alla assorbibilità nell'assegno personale degli aumenti derivanti dagli scatti per la scala mobile e quella relativa alla non pensionabilità dell'assegno *ad personam* nel caso di dimissioni volontarie. Sono queste due modifiche che noi avevamo sottoposto all'attenzione della Camera e del Governo con gli emendamenti Venturoli e Mazzoni, e che praticamente sono confluite negli emendamenti fatti propri dalla Commissione.

Noi riteniamo di poter approvare la parte centrale dell'emendamento proposto dalla Commissione, anche se nutriamo molte riserve circa — diciamo così — l'armonia che ne risulterà a questo decreto, perché è fuor di dubbio che alcune delle affermazioni che noi ci accingiamo ad approvare con l'emendamento della Commissione contrastano, in qualche caso in modo stridente, con altre che abbiamo già approvato in sede di articolo 1. Ma noi intendiamo badare alla sostanza e, soprattutto, abbiamo ascoltato le interpretazioni che di tale modifica sono state date dal relatore per la maggioranza, e da parlamentari di gruppi di maggioranza, come l'onorevole Scalia.

In sostanza, che cosa veniamo ad affermare con questo emendamento? 1) Che fino al 15 maggio la situazione retributiva dei previdenziali rimane quella che è in questo momento; 2) il principio che si costituisce una commissione della quale fanno parte le organizzazioni sindacali. E questo anche per noi è un punto

importante. Noi chiediamo soltanto che questa rappresentanza sindacale sia estesa.

Inoltre, vengono indicati nel nostro emendamento criteri per gli accertamenti cui la commissione deve attendere, che a nostro giudizio sono più larghi di quelli contenuti nell'articolo 1 del decreto-legge.

A noi non è sfuggito, d'altra parte, che il relatore, illustrando l'emendamento, abbia detto che i lavori della commissione che andiamo ad istituire e le sue conclusioni devono costituire la premessa per una regolamentazione nuova del trattamento dei previdenziali. Il che ci conforta, perché sta a significare che, qualora per qualsiasi motivo non si dovesse pervenire entro la data stabilita a delle conclusioni, la volontà del legislatore è che si provveda con altri mezzi, senza intaccare la situazione attuale.

D'altra parte, l'onorevole Scalia è stato più esplicito. Egli, infatti, ha detto che voterà a favore di questo emendamento in quanto, nel migliore dei casi, le conclusioni della commissione dimostreranno l'inutilità del decreto poiché non vi sarebbe una sproporzione superiore al 20 per cento tra il trattamento dei dipendenti statali e quello dei previdenziali. Noi diciamo di più: a nostro giudizio, dai lavori di quella commissione, che faranno seguito ai lavori analoghi già espletati da altre due commissioni che si sono dedicate a questo compito arduo in periodi diversi, non potrà che scaturire una conclusione: quella cioè della constatata impossibilità di realizzare questo confronto, talché sorgerà inevitabilmente l'esigenza, da noi già rilevata, di abrogare l'articolo 14 del decreto luogotenenziale n. 722.

Vi è poi un altro motivo che ci spinge a votare a favore dell'emendamento: ed è un motivo di carattere politico, onorevole ministro del lavoro. Ella, stamane, ha detto che accetta gli emendamenti proposti perché in definitiva sono in linea con quanto ella stesso ebbe a dichiarare al Senato e nelle Commissioni della Camera, all'inizio dell'esame del provvedimento. Senatore Bosco, la realtà è un'altra, ella lo sa bene. Proprio chi le parla in questo momento, in sede di Commissione affari costituzionali, le chiese quale era la risposta del Governo di fronte all'opposizione di tutto il Parlamento, di tutti i sindacati, di tutti i lavoratori previdenziali, sulla possibilità di emendare il decreto. Ella addirittura mi interruppe, senza aspettare il suo turno per replicare, per dirmi che il Governo intendeva lasciare il decreto-legge nel testo trasmesso dal Senato. Perciò quando stamane ella, senatore Bosco, faceva quelle dichiarazioni, mi scusi la

battuta scherzosa, ho avuto l'impressione che si comportasse come quel bambino che, caduto da cavallo, per consolarsi, diceva che aveva voluto discenderne. Ma al di là di questi atteggiamenti personali che noi abbiamo inteso sottolineare, vogliamo con questo ribadire il fatto che il Parlamento, con la posizione assunta da noi e dagli altri gruppi parlamentari, ha fatto cadere un atteggiamento di prepotenza da parte del Governo che mirava a cancellare ogni possibilità di dialogo all'interno della nostra Assemblea.

D'altra parte non possiamo non considerare che aver costretto il Governo a recedere da quella posizione assurda è il risultato di una intesa che vi è stata tra i vari gruppi parlamentari, soprattutto tra i parlamentari dirigenti di organizzazioni sindacali: anche noi pensiamo però che si sarebbe ottenuto di più se i colleghi della CISL e del PSU avessero dimostrato maggiore fermezza. Infine vorrei dire, onorevoli colleghi, che vogliamo da questa tribuna esprimere la nostra solidarietà per la combattività e l'unità dimostrata dai lavoratori previdenziali, che hanno condotto una lotta massiccia che ci ha aiutato ad incrinare la posizione di intransigenza mantenuta dal Governo.

Certo, nonostante ciò noi non possiamo cambiare il nostro atteggiamento rispetto al decreto-legge nel suo complesso. In un punto condividiamo quasi totalmente le affermazioni del rappresentante del Governo: quando cioè egli ha detto che, pur di fronte agli emendamenti, la sostanza del decreto rimane valida. In altro senso però si può dire che dal lavoro della Commissione può risultare proprio la necessità di considerare nel nulla il decreto stesso. Noi volevamo che ciò fosse chiaro fin dal primo momento, poiché consideriamo il parametro cosa ingiusta indipendentemente dal fatto che sia possibile o meno accertare gli elementi sui quali il parametro stesso dovrà funzionare.

Onorevole ministro, ella stamane ha ripetuto che il Governo non poteva comportarsi diversamente, e ha fatto una disquisizione giuridica per dimostrare che le tesi sostenute da alcuni colleghi non potevano essere accettate dal Governo. Ella ha detto di non poter accettare la tesi dell'incostituzionalità del decreto n. 722 e ha parlato a lungo per dimostrare che bisognava soprattutto provvedere come si è fatto, dopo la pronuncia della Corte dei conti.

Non voglio credere che ella si sia soffermato su questi argomenti per una deformazione di carattere professionale, dato che ella

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

ama disquisire di questioni giuridiche (di cui si appassiona anche fuori del Parlamento). Ma ella si è comportato come quel tale che alla domanda: « Dove vai? », risponde: « Porto pesce ». Il Parlamento non aveva chiesto soltanto conto della costituzionalità o meno di quella norma, ma di un fatto molto più preciso, che investe la sua responsabilità politica, cioè come ci si poteva comportare dinanzi alla declaratoria della Corte dei conti: nella forma seguita dal Governo o nel modo proposto da tutti i deputati che hanno preso la parola?

Ella sa che il Governo non potrà certamente trovare opposizione da parte nostra quando vorrà attenersi ai richiami che provengono dalla Corte dei conti. Discuteremo tra breve dei bilanci dello Stato e sfoglieremo i grossi documenti contenenti richiami della Corte dei conti all'amministrazione statale e al Governo, richiami che vengono continuamente disattesi. Noi avevamo proposto la via maestra per superare i rilievi e i richiami della Corte dei conti: o derogare all'articolo 14 del decreto n. 722 o abrogare completamente questa norma, ciò che avrebbe rappresentato la soluzione più giusta poiché non vi è stato alcun collega che abbia difeso quella norma in Commissione lavoro, in Commissione affari costituzionali e in aula.

Il Governo non deve dunque invocare un presunto ossequio alla Corte dei conti. Si poteva seguire l'indicazione di questo organo dello Stato battendo una strada più chiara, più concreta di quella seguita dal Governo, che ci costringerà a tornare ad occuparci dell'argomento nel giro di alcuni mesi.

Ecco perché, pur pronunciandoci a favore degli emendamenti da noi presentati e in parte fatti propri dalla Commissione, rinnoviamo il nostro voto contrario al decreto-legge così come uscirà dal dibattito. Riteniamo che esso non chiuda la partita né per noi, né per i lavoratori previdenziali, i quali siamo certi che vigileranno e seguiranno da vicino i lavori della istituenda commissione. Per quanto ci riguarda, faremo in modo che in sede parlamentare si ritorni sull'argomento per giungere ad una soluzione giusta, razionale e definitiva del problema, come è nelle aspirazioni dei lavoratori e come hanno chiesto tutte le organizzazioni sindacali. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sul subemendamento Venturoli?

**BRESSANI, Relatore.** Sembra alla Commissione che, così come viene delineato dal

primo comma dell'articolo 1-bis, l'organo incaricato di procedere alle note rilevazioni abbia una sua armonia, un equilibrio fra le rappresentanze delle diverse parti.

Per questi motivi sono contrario a che tale equilibrio venga alterato con questo subemendamento.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Anche il Governo è contrario all'emendamento relativo all'aumento da 6 a 10 dei rappresentanti sindacali, in quanto si appesantirebbe la funzionalità della commissione aumentando eccessivamente il numero dei suoi membri. Tanto più che il Governo, contrariamente a quanto auspicato dall'onorevole Tognoni, ritiene che la commissione non possa dichiarare la non applicabilità dell'articolo 14 del decreto n. 722.

Il Governo ha auspicato ed auspica tuttora che la commissione possa dare un utile contributo al difficile compito che spetta istituzionalmente ai consigli di amministrazione, applicando i criteri che derivano dalla legge. Infatti anche questa commissione è evidentemente soggetta alla legge, quindi deve osservare anche l'articolo 14 del decreto n. 722.

Per quanto riguarda poi, onorevole Tognoni, le sue rinnovate osservazioni circa il cambiamento di tattica o di linea di condotta del Governo in questo ramo del Parlamento rispetto al Senato, non ho che da riconfermare che il Governo, in entrambi i rami del Parlamento, ha accettato taluni emendamenti che non intaccano la sostanza della legge, la quale vuole contemperare il necessario rispetto per le decisioni della Corte dei conti con gli interessi delle categorie previdenziali.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Tognoni, mantiene il subemendamento Venturoli, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**TOGNONI.** Sì, signor Presidente.

**CRUCIANI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul subemendamento Venturoli.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CRUCIANI.** Il gruppo del MSI voterà a favore del subemendamento Venturoli, ritenendo che la proposta di portare a dieci il numero dei rappresentanti sindacali nella commissione possa sostanzialmente modifi-

care, a favore delle rappresentanze dei lavoratori, la disposizione dell'articolo 1-bis.

Per quanto riguarda questo articolo, noi ne chiederemo la votazione per divisione. Approveremo la prima parte, fino al punto dove si sancisce l'istituzione della commissione; ma voteremo contro la parte che riguarda la composizione della stessa, se tale parte rimarrà immutata.

Daremo voto contrario anche all'ultima parte del detto articolo, per un motivo sostanziale. Infatti, nonostante i miglioramenti che al provvedimento sono stati apportati (anche mercé il deciso intervento di alcuni settori politici rappresentati in quest'aula), rimane purtroppo un punto che a nostro avviso doveva essere superato: quello relativo al famoso articolo 14 del decreto n. 722. È chiaro che il secondo comma dell'articolo 1-bis fa riferimento al decreto n. 722, nel cui spirito la commissione dovrebbe operare, invece che riferirsi allo spirito dell'articolo 36 della Costituzione, come da più parti è stato invocato. Al contrario, la commissione dovrebbe operare con riferimento a criteri di quantità e di qualità, anziché riferirsi allo spirito dell'articolo 14 del decreto del 1945. È per questo che, a nostro giudizio, rimangono nel provvedimento tutte le contraddizioni strutturali e formali che lo stesso onorevole Scaglia ha dovuto registrare. Questa è la nostra posizione sull'articolo 1-bis.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Venturoli all'articolo 1-bis proposto dalla Commissione.

*(Non è approvato).*

Onorevole Cruciani, insiste nella sua richiesta di votazione per divisione dell'articolo 1-bis?

**CRUCIANI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis, proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo, fino alle parole: « una commissione ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione la successiva parte dell'articolo aggiuntivo 1-bis.

*(È approvata).*

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CACCIATORE.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

L'identico emendamento Abenante è così precluso.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Almirante al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Almirante sostitutivo e soppressivo allo stesso primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge.

*(Non è approvato).*

**CANTALUPO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CANTALUPO.** Signor Presidente, nel corso del dibattito il gruppo liberale ha espresso, attraverso i suoi oratori, dubbi e perplessità e, in sostanza, ha riservato il suo giudizio per il momento in cui il decreto-legge avrebbe assunto forma definitiva a seguito delle votazioni che sulle proposte di modificazione sarebbero scaturite in aula.

Le ragioni per le quali abbiamo manifestato la nostra perplessità non sono cadute tutte; rimangono in parte vive, e in parte sono attenuate dall'approvazione di alcuni emendamenti, dall'accoglimento di alcuni principi da noi espressi e che, a nostro parere, hanno modificato in senso positivo alcune parti del provvedimento; e sono — lo diciamo francamente — anche attenuate, le nostre ragioni di opposizione, dal contesto della formulazione e dall'accoglimento del suggerimento di istituire la commissione che dovrà svolgere il noto compito. Praticamente, nel corso del dibattito, alcuni motivi che ci hanno costretto per due giorni a riservare il nostro giudizio definitivo sono andati almeno parzialmente attenuandosi. Il che non vuol dire che siamo diventati entusiasti del nuovo testo.

La nostra non è affatto un'approvazione determinata dal convincimento che il provvedimento sia ormai perfetto; è determinato, invece, il nostro atteggiamento — che si esprimerà con il voto favorevole — da alcune considerazioni di carattere generale e pratico, anche se esse non trovano tutto pieno soddisfacimento nel testo del decreto. Queste considerazioni si possono riassumere molto brevemente.

Innanzitutto vi è, nell'affermazione stessa della ragione per cui il decreto-legge è stato

formulato, il riconoscimento dei diritti, cioè dello Stato di diritto. Infatti l'atteggiamento preso dalla Corte dei conti ha indubbiamente toccato un punto molto sensibile della posizione dello Stato e dei suoi organi giurisdizionali e di magistratura di fronte a questi problemi; e la posizione della Corte viene pienamente legittimata dal presente provvedimento, il quale dà corso ad alcune istruzioni, ad alcuni suggerimenti e ad alcune prese di posizione che quest'organo ha preso nei confronti del problema, per la sua strana natura diventato confuso e incerto.

L'altra ragione per cui noi riteniamo di poter approvare il provvedimento è che esso porta il problema su una posizione puramente pratica: cioè la nomina della commissione, in definitiva, condurrà a fornire al Parlamento, al Governo, allo Stato lo strumento attraverso il quale verranno accertati non solo i diritti dello Stato ma anche i diritti-doveri degli enti previdenziali e i diritti-doveri dei lavoratori, dei funzionari e degli impiegati degli enti previdenziali, vittime incolpevoli - questa volta proprio incolpevoli - di un meccanismo che con il tempo si è andato modificando con sovrastrutture, con leggi successive accavallantisi l'una sull'altra, contraddittorie fra di loro e non tutte omogenee nei fini, sicché alla fine è venuto questo grosso nodo al pettine.

Dobbiamo dire altresì che questo non è che uno dei nodi che verranno al pettine molto presto anche su altri problemi, perché in questo ventennio - e non sempre per colpa dell'attuale maggioranza - si sono effettivamente venute a verificare alcune contraddizioni in tutto il complesso del vastissimo *corpus* della legislazione democratica, contraddizioni che ormai esigono una messa a punto definitiva e dei chiarimenti, senza di che le confusioni, le commistioni e le contraddizioni andranno a danno o dello Stato o delle categorie dei suoi servitori.

Ecco perché noi pensiamo che questo decreto-legge così modificato, così integrato, pur esigendo da noi l'impegno di continuare a vigilare affinché la commissione svolga veramente il compito che le è stato affidato (altrimenti sarebbe inutile votare quest'oggi), nonostante tutto costituisca una prova di buona volontà che si vuole dare nell'affrontare il problema della chiarificazione di un sistema legislativo che, per la sua stessa natura e per lo stesso modo in cui si è sviluppato nel tempo, ha creato incertezze così gravi che sono diventate ormai incertezze per lo Stato, per gli enti

incertezze molto più gravi per i funzionari e per tutti i lavoratori dipendenti dagli enti stessi.

Diamo, quindi, un voto che ha un carattere pratico e che non modifica minimamente la nostra posizione di oppositori nei confronti del presente Governo; diamo un voto di buona volontà per aiutare non la soluzione - che non è contenuta nel presente decreto - ma l'avvio procedurale alla soluzione di un problema che in ogni caso deve essere sistemato. E auguriamo che, ove a ciò si riesca come speriamo, il caso sia di incitamento a risolvere tante altre contraddizioni, tanti altri nodi al pettine, tante altre sovrastrutture legislative che in questi 20 anni hanno creato una situazione che, nell'interesse dello Stato democratico cioè dello Stato di diritto, deve essere definitivamente chiarita e risolta.

PIGNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNI. Debbo premettere che il gruppo del PSIUP già nella discussione generale ha affermato di non essere mai stato contrario all'intervento in materia con lo strumento del decreto-legge. È evidente, però, che questa affermazione va accompagnata dalla decisione nostra di dare il voto contrario non sull'aspetto formale, ma sulle questioni di fondo investite dal decreto-legge.

Per questo aspetto di fondo debbo dare atto all'onestà del ministro che un attimo fa ha affermato che l'atteggiamento del Governo segue la linea del Senato. Va sì rilevato, d'altra parte, che il Governo ha dovuto tenere conto della pressione dei lavoratori, della loro lotta, dello sciopero, e ha accettato alcune modifiche di carattere secondario.

Per le questioni di fondo rimane però valida l'affermazione del ministro, che trova pertanto il nostro voto decisamente contrario. Rimane la sostanza del decreto-legge, che non può non trovare contrari non solo il nostro gruppo, ma tutte le organizzazioni sindacali.

La questione fondamentale è che si lede in modo grave, attraverso il decreto-legge, il principio della autonomia del sindacato, cui spetta, attraverso il libero negoziato, di determinare la disciplina dei rapporti di lavoro, e si mettono in discussione - creando difficoltà anche in altri settori, come quello degli enti locali - i diritti acquisiti. Questa è l'affermazione di principio che il Governo ha voluto fare con il decreto-legge.

Si toglie di fatto ogni potere contrattuale al sindacato e, sul piano politico, si bloccano le rivendicazioni della categoria. Va rilevato che questa decisione del Governo avviene proprio nel momento in cui tutte le organizzazioni sindacali degli statali entrano in agitazione per risolvere i loro annosi problemi.

Rimane valido quindi il nostro giudizio politico, che il Governo si sia servito della determinazione della Corte dei conti per un duplice scopo: attuare il blocco salariale in tutti i settori del pubblico impiego per portare avanti fino in fondo la politica dei redditi e il blocco della spesa pubblica; allarmare la pubblica opinione sulla situazione degli enti previdenziali — veri e propri centri di potere del sottobosco governativo — proprio nel momento in cui da parte di tutte le confederazioni sindacali si chiede la democratizzazione dei consigli di amministrazione, responsabilizzando i sindacati che rappresentano direttamente la grande massa dei lavoratori.

Sono queste affermazioni di principio e di fondo che rimangono valide e tengono aperta una lotta che interessa non solo la categoria dei previdenziali, ma tutte le categorie dei lavoratori. Siamo, inoltre, convinti che anche con l'emendamento presentato dalla Commissione il problema rimane aperto e si riproporrà all'attenzione del Parlamento e delle organizzazioni sindacali fra qualche mese sullo stesso terreno e con le stesse questioni di fondo da risolvere.

Per tutte queste considerazioni, il nostro gruppo dichiara che voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge sostenuto dal Governo e dalla maggioranza di centro-sinistra.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Il gruppo del MSI è contrario alla conversione in legge del presente decreto-legge per due ragioni: una di ordine politico, un'altra di ordine giuridico.

Per quanto riguarda la prima, noi amaramente constatiamo che qui si è soltanto voluto fare una operazione di rabberciamento della maggioranza e non si è tenuto conto di ben altre ragioni che avrebbero potuto consentire, una volta imboccata la via degli emendamenti al decreto-legge, di emendarlo sul serio, come sarebbe necessario. Per questo l'onorevole mi-

nistro non può smentire quello che noi abbiamo detto stamane, cioè che in effetti c'è stato da parte della maggioranza solo un certo sforzo di rabberciamento. Infatti c'è stato un cedimento del Governo rispetto alle posizioni che aveva assunto al Senato, e una ritirata delle organizzazioni sindacali aderenti alla maggioranza governativa, le quali avevano annunciato tuoni e fulmini e si sono poi accontentate della modesta istituzione di una commissione, di cui si è parlato.

Quanto al secondo motivo della nostra opposizione, quello di ordine giuridico, siamo contrari a questa conversione in legge, perché rimangono in piedi tutti i problemi afferenti alla mancata abrogazione dell'articolo 14 del decreto n. 722 del 1945. Non si è avuto il coraggio da parte del Governo di eliminare questa superfetazione giuridica, che ormai è accusata, da tutte le parti di questo Parlamento, di dubbia costituzionalità, di dubbia validità giuridica e di dubbia coerenza.

Si aggiunga un'altra considerazione. La mancata abrogazione dell'articolo 14 non fa altro che inserire un nuovo istituto per i dipendenti degli enti previdenziali: dal congelamento si passa al congelamento, perché non si fa altro che congelare l'articolo 14 fino al 30 giugno 1967; con tutte le conseguenze inerenti alla mancata risoluzione di tutti i problemi fondamentali dei parastatali, sicché essi non avranno alcuna certezza di diritto se non fino al 30 giugno. Dopo quella data, ritorneranno in alto mare tutte le questioni che abbiamo sollevato per quanto attiene sia al parametro delle retribuzioni, sia alla possibilità di eludere il 20 per cento previsto dal famoso, o famigerato, articolo 14, sia infine a tutte le questioni relative alla pensionabilità, al riassorbimento degli assegni e via di seguito.

E allora, perché è stato presentato questo decreto-legge, che lascia in piedi tutte le incertezze, le contraddizioni e le antinomie esistenti e non risolve affatto i problemi dei previdenziali? Costoro ormai non hanno altra speranza se non quella di augurarsi che, attraverso il congegno di questa commissione (che per altro non è tale da dare ai sindacalisti la possibilità di far prevalere la loro volontà politica in seno ad essa), il Governo fra quattro, cinque o sei mesi sia costretto a riconoscere l'impossibilità di tenere in vita l'articolo 14 di quel decreto e firmi quindi un atto di morte che non ha avuto il coraggio di stilare oggi, preferendo rinviarlo di alcuni mesi.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

Per queste ragioni, ripeto, il mio gruppo voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge.

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Se non esistessero altri motivi, la stessa fretta impressa alla discussione e alla votazione di questo decreto-legge ci consiglierebbe onestamente di votare contro la conversione.

Abbiamo già rilevato, in sede di discussione, quale importanza sia stata attribuita ad un problema che, prima di essere politico, è morale. Non entriamo nel merito degli accordi intervenuti fra i sindacalisti e il Governo; il che rappresenta un altro motivo di scadimento del prestigio e della dignità del Parlamento, perché di fronte a certe posizioni assunte in sede di Consiglio dei ministri, di fronte a talune dichiarazioni drastiche del ministro del lavoro e della previdenza sociale al Senato, ci saremmo aspettati quanto meno un dibattito onesto, serio, tranquillo, in cui fosse messa in luce l'assurdità morale del decreto-legge di cui si chiede la conversione.

Solo una democrazia ridotta al rango di quella attuale può consentirsi il lusso di certi decreti-legge come questo. Diritti acquisiti e posizioni ineccepibili fino ad uno o due mesi fa sono ad un tratto diventate posizioni-limite, che hanno sconvolto le coscienze di taluni maestri della democrazia nostrana.

Poiché riteniamo che il problema non solo non è stato risolto, ma è stato posto sul piano morale, non condividiamo l'essenza di taluni accordi, che sono altrettanti rabberciamenti, inaccettabili anche sul piano giuridico.

Non siamo d'accordo neanche sulle speranze che sono state fatte balenare al personale oggi bistrattato, perché è ancora qui la prova della debolezza, della vanità e della inconsistenza del decreto-legge di cui si chiede la conversione.

Per questo, onorevoli signori del Governo, non avremmo altro motivo per continuare a sostenere la nessuna validità della vostra politica, in un momento in cui la sagra della democrazia in Italia è costituita dallo sciopero di tutte le categorie. Non un solo settore si salva dalla furia demagogica della vostra politica. Noi vi diciamo ancora una volta: almeno sul piano umano abbiate il pudore di deliberare e di discutere problemi che, se non

toccano la vostra coscienza politica, dovrebbero toccare almeno la vostra coscienza morale!

Noi vediamo tradita in questo decreto-legge la coscienza morale e la coscienza politica del Parlamento, che è stato messo al Senato dinanzi ad un voto coartato di fiducia posto dal Presidente del Consiglio, e dinanzi alla Camera, dopo la scialba discussione che si è fatta su un decreto che ha gettato nell'ansia 90 mila famiglie (che non certo avevano pensato di dover essere giudicate, con una serie di impostazioni tipo linciaggio morale, come non appartenenti alla società da cui avevano il diritto di essere protette), davanti ad un pateracchio inteso a prendere tempo e a salvare la faccia.

Per questa ragione noi del gruppo del PD IUM voteremo contro e ci proponiamo fin da questo momento di riprendere la questione nella sede più appropriata al fine di arrivare ad una soluzione definitiva dei problemi del personale degli enti previdenziali.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Tenuto conto che la seduta antimeridiana si è protratta oltre l'ora consueta, prima di passare alla votazione segreta propongo di rinviare l'inizio della seduta pomeridiana alle 16,30, anziché alle 15,30, come già fissato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 3752 *testé* esaminato.

*(Segue la votazione).*

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (3752):

Presenti e votanti . . . .	456
Maggioranza . . . . .	229
Voti favorevoli . . . .	276
Voti contrari . . . . .	180

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Beccastrini	Brusasca	D'Ambrosio
Abbruzzese	Belci	Buffone	D'Antonio
Abelli	Belotti	Busetto	Dárida
Abenante	Bemporad	Buttè	De Capua
Accreman	Benocci	Buzzetti	De Florio
Achilli	Bensi	Buzzi	Degan
Alatri	Beragnoli	Cacciatore	Degli Esposti
Alba	Berlinguer Luigi	Caiati	Del Castillo
Albertini	Berlinguer Mario	Caiazza	De Leonardi
Alboni	Berloffa	Calabrò	Delfino
Alessandrini	Bernardi	Calasso	Della Briotta
Alessi Catalano Maria	Bernetic Maria	Calvaresi	Dell'Andro
Alini	Berretta	Calvi	Delle Fave
Almirante	Bersani	Canestrari	De Maria
Amadei Giuseppe	Bertè	Cantalupo	De Martino
Amadei Leonetto	Bertinelli	Cappello	De Marzio
Amadeo	Biaggi Francantonio	Cappugi	De Meo
Amasio	Biaggi Nullo	Caprara	De Mita
Amatucci	Biagini	Caradonna	De Pascális
Ambrosini	Biagioni	Cariota Ferrara	De Pasquale
Amodio	Biancani	Carocci	De Ponti
Angelini	Bianchi Fortunato	Carra	De Zan
Armani	Bianchi Gerardo	Cassiani	Diaz Laura
Armaroli	Bigi	Castelli	Di Benedetto
Armato	Bima	Castellucci	Di Giannantonio
Astolfi Maruzza	Bisaglia	Cataldo	Di Leo
Averardi	Bisantis	Cattani	Di Lorenzo
Azzaro	Bo	Cavallari	Di Mauro Ado Guido
Balconi Marcella	Boldrini	Cavallaro Francesco	Di Mauro Luigi
Baldi	Bologna	Cavallaro Nicola	Di Nardo
Baldini	Bonaiti	Céngarle	D'Ippolito
Baldini	Bonea	Ceravolo	Di Primio
Ballardini	Bontade Margherita	Ceruti Carlo	Di Vagno
Barba	Borghi	Cervone	Donat-Cattin
Barbaccia	Borra	Chiaromonte	D'Onofrio
Barberi	Bosisio	Cianca	Dossetti
Barbi	Botta	Cocco Maria	Elkan
Barca	Bottari	Codignola	Fabbri Francesco
Bardini	Bozzi	Colleoni	Fada
Baroni	Brandi	Colleselli	Failla
Bártole	Breganze	Colombo Emilio	Fanfani
Bassi	Bressani	Corghi	Fasoli
Bastianelli	Brighenti	Corona Achille	Ferrari Aggradi
Battistella	Brodolini	Corona Giacomo	Ferrari Riccardo
Bavetta	Bronzuto	Corrao	Ferrari Virgilio
		Cossiga	Ferraris
		Cottone	Ferri Giancarlo
		Covelli	Fibbi Giulietta
		Crocco	Finocchiaro
		Cruciani	Fiumanò
		Cucchi	Foa
		Curti Aurelio	Foderaro
		Curti Ivano	Folchi
		Dagnino	Forlani
		D'Alema	Fornale
		D'Alessio	Fortini
		Dall'Armellina	Fracassi
		D'Amato	Franceschini

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

Franco Pasquale	Loreti	Ognibene	Sammartino
Franco Raffaele	Lucchesi	Olmini	Sandri
Franzo	Lucifredi	Origlia	Santagati
Fusaro	Lupis	Orlandi	Santi
Gagliardi	Lusóli	Pagliarani	Sartór
Galdo	Luzzatto	Pala	Savio Emanuela
Galli	Magno	Palazzeschi	Scaglia
Galluzzi Carlo Alberto	Magri	Palleschi	Scalfaro
Galluzzi Vittorio	Malfatti Francesco	Pasqualicchio	Scalia
Gambelli Fenili	Manco	Passoni	Scarascia Mugnozza
Gáspari	Manenti	Pediní	Scarpa
Gelmini	Mannironi	Pella	Scelba
Gennai Tonietti Erisia	Marangone	Pellegrino	Scionti
Gerbino	Marchesi	Pellicani	Scricciolo
Gessi Nives	Marchiani	Pennacchini	Sedati
Ghio	Mariani	Pezzino	Semeraro
Giachini	Mariconda	Piccinelli	Serbandini
Giglia	Marotta Michele	Pieraccini	Sereni
Giomo	Marotta Vincenzo	Pietrobono	Seroni
Giorgi	Martini Maria Eletta	Pigni	Sforza
Girardin	Martino Edoardo	Pintus	Silvestri
Giugni Lattari Jole	Martoni	Pirastu	Simonacci
Goehring	Martuscelli	Pitzalis	Sinesio
Golinelli	Matarrese	Poerio	Soliano
Gonella Guido	Mattarella	Prearo	Sorgi
Gorreri	Mattarelli	Principe	Spagnoli
Greggi	Maulini	Quintieri	Spallone
Greppi	Mazza	Racchetti	Speciale
Grimaldi	Mazzoni	Radi	Spinelli
Guadalupi	Melloni	Raffaelli	Sponziello
Guariento	Menchinelli	Rampa	Stella
Guerrini Giorgio	Mengozzi	Rauci	Storchi
Guerrini Rodolfo	Merenda	Re Giuseppina	Storti
Guidi	Messinetti	Reale Giuseppe	Sullo
Gullotti	Mezza Maria Vittoria	Reale Oronzo	Sulotto
Illuminati	Miceli	Riccio	Tagliaferri
Imperiale	Micheli	Righetti	Tanassi
Ingrao	Migliori	Rinaldi	Taverna
Iozzelli	Minasi	Ripamonti	Tedeschi
Isgrò	Minio	Roberti	Tempia Valenta
Jacazzi	Miotti Carli Amalia	Romanato	Tenaglia
Jacometti	Misasi	Romita	Terranova Corrado
La Bella	Monasterio	Romualdi	Terranova Raffaele
Laforgia	Morelli	Rosati	Tesauro
Lama	Moro Aldo	Rossanda Banfi	Titomanlio Vittoria
Landi	Moro Dino	Rossana	Todros
La Penna	Mosca	Rossi Paolo Mario	Togni
Lattanzio	Mussa Ivaldi Vercelli	Rossinovich	Tognoni
Leonardi	Nannuzzi	Ruffini	Toros
Lettieri	Napoli	Russo Carlo	Tozzi Condivi
Levi Arian Giorgina	Napolitano Francesco	Russo Spena	Tremelloni
Lezzi	Napolitano Luigi	Russo Vincenzo	Trentin
Li Causi	Natali	Russo Vincenzo	Trombetta
Lizzero	Negrari	Mario	Truzzi
Lombardi Riccardo	Nenni	Sabatini	Turchi
Lombardi Ruggero	Nicoletto	Sacchi	Turnaturi
Longoni	Novella	Salizzoni	Urso
Loperfido	Nucci	Salvi	Valiante

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1967

Vecchiotti	Vincelli
Vedovato	Vizzini
Venturini	Volpe
Venturoli	Zaccagnini
Veronesi	Zanibelli
Vespignani	Zanti Tondi Carmen
Vetrone	Zappa
Vianello	Zóboli
Vicentini	Zucalli
Villa	Zugno
Villani	

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Andreotti	Cetrullo
Bova	Cinciari Rodano Ma-
Calvetti	ria Lisa
Cariglia	Colombo Vittorino
Cattaneo Petrini	Fabbri Riccardo
Giannina	Gasco

Gioia	Nicolazzi
Giolitti	Patrini
Gitti	Reggiani
Guerrieri	Servadei
Lenoci	Sgarlata
Malfatti Franco	Tàntalo

(concesso nella seduta odierna):

de' Cocci

**La seduta termina alle 14,40.**

---

*IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI*  
Dott. MANLIO ROSSI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*  
Dott. VITTORIO FALZONE

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO